SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 205

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 4 settembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1a Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2a Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3a Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4a Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 agosto 2003, n. **246.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, investigazione e repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Bratislava il 25 ottobre 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, investigazione e repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Bratislava il 25 ottobre 2000.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 16.230 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 agosto 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SLOVACCA

SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, INVESTIGAZIONE E REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Slovacca, di seguito denominati Parti Contraenti,

CONSIDERANDO che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali ed agricoli dei loro rispettivi paesi;

CONSIDERANDO l'importanza di assicurare l'esatta determinazione e riscossione dei dazi doganali, delle imposte, tasse o tributi all'importazione o all'esportazione delle merci, nonchè l'idonea applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli, questi ultimi comprendenti anche quelli per il rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica e dei diritti sulla proprietà intellettuale;

CONVINTI che l'azione di contrasto alle violazioni doganali e gli sforzi per garantire l'esatta riscossione dei dazi, imposte, tasse o tributi all'importazione o all'esportazione possono essere resi più efficaci attraverso la cooperazione tra le autorità doganali;

CONSIDERANDO che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e la società;

TENUTO CONTO delle disposizioni della Convenzione delle nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988;

TENUTO CONTO dei relativi strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale, in particolare la Raccomandazione sulla mutua assistenza amministrativa del 5 dicembre 1953;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo si intende per:

1. "Legislazione doganale" l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari relative all'importazione, esportazione e transito delle merci o qualsiasi altra procedura doganale sotto cui le merci possono essere collocate, sia essa relativa ai dazi doganali, alle imposte, tasse o tributi imposti dalle Autorità doganali, o alle misure di divieto, restrizione e controllo o alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope.

2. "Infrazione doganale" qualsiasi violazione nonchè tentativo di violazione della legislazione doganale.

3. "Amministrazione doganale" nella Repubblica Italiana l'Amministrazione Doganale Italiana ivi compresa la Guardia di Finanza e nella Repubblica Slovacca la Direzione delle Dogane della Repubblica Slovacca.

4. "Amministrazione doganale richiedente" la competente amministrazione doganale dello Stato di una Parte Contraente che inoltra una richiesta d'assistenza in materie doganali.

5. "Amministrazione doganale richiesta" la competente amministrazione doganale dello Stato di una Parte Contraente che riceve una richiesta d'assistenza in materie doganali.

6. "Dazi ed imposte all'importazione ed all'esportazione" dazi all'importazione ed all'esportazione e tutti gli altri diritti, imposte o tributi riscossi all'importazione o esportazione, inclusi, per la Repubblica d'Italia, i diritti e le imposte previsti dai competenti organi dell'Unione Europea.

7. "Consegna controllata" la tecnica di consentire la consegna illecita o sospetta di stupefacenti, sostanze psicotrope, o sostanze sostitutive, per passare fuori dei, attraverso o nei territori degli Stati delle Parti Contraenti, con la conoscenza e sotto la sorveglianza delle loro amministrazioni competenti nell'ottica di identificare persone coinvolte nel traffico illecito di queste merci.

8. "Persona" qualsiasi persona fisica o giuridica.

9. "Dati personali" tutte le informazioni relative ad un individuo identificato o identificabile.

10. "Stupefacenti e sostanze psicotrope" tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, inclusi quelli riportati negli allegati alla summenzionata Convenzione.

Articolo 2

CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

1. Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali ed alle condizioni stabilite dal presente Accordo, si prestano mutua assistenza:

a) allo scopo di assicurare il corretto rispetto della legislazione doganale;

b) allo scopo di prevenire, ricercare e combattere le infrazioni alla legislazione doganale;

2. L'assistenza nell'ambito del presente Accordo viene resa in conformità con la legislazione in vigore sul territorio delle Parti Contraenti ed a seconda della competenza e delle risorse dell'Amministrazione doganale adita. Se necessario, quest'ultima può disporre che l'assistenza sia fornita da un'altra autorità competente.

3. Il presente Accordo non pregiudica le regole che governano la mutua assistenza in materie penali.

Articolo 3

COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI

1. Le Amministrazioni doganali, su richiesta, si forniscono reciprocamente tutte le informazioni che possono essere utili per assicurare l'esattezza:

a) nella riscossione dei dazi doganali, delle tasse o di altri tributi imposti dalle Autorità doganali ed, in particolare, delle informazioni che possono aiutare nella determinazione del valore in dogana delle merci e della relativa classificazione tariffaria;

b) nell'applicazione dei divieti e delle restrizioni all'importazione ed all'esportazione;

c) nell'applicazione delle regole nazionali d'origine non coperte da accordi preferenziali conclusi da una o da entrambi le Parti Contraenti.

2. Qualora l'Amministrazione doganale adita non disponga delle informazioni richieste, essa cerca quelle informazioni in conformità con la legislazione in vigore sul territorio della Parte Contraente adita.

3. L'Amministrazione doganale adita cerca le informazioni come se stesse agendo per proprio conto.

Articolo 4

Le Amministrazioni doganali, su richiesta, si forniscono vicendevolmente tutte le informazioni che evidenzino che:

a) merci importate nel territorio dello Stato di una Parte Contraente sono state legalmente esportate dal territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente;

b) merci esportate dal territorio dello Stato di una Parte Contraente sono state legalmente importate nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente, e la natura dell'eventuale regime doganale, sotto cui le merci sono state collocate;

c) merci coperte da trattamento favorevole all'esportazione dal territorio dello Stato di una Parte Contraente sono state debitamente importate nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente, nell'intesa che siano fornite informazioni circa qualsiasi misura di controllo doganale a cui le merci siano state assoggettate.

Articolo 5

L'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, di propria iniziativa o su richiesta, fornisce all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente tutte le informazioni eventualmente utili relative ad infrazioni alla legislazione doganale ed, in particolare, quelle concernenti:

a) persone conosciute o sospettate di commettere o di aver commesso infrazioni doganali sul territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente;

b) merci conosciute come oggetto di traffico illecito;

c) mezzi di trasporto e contenitori, conosciuti o sospettati di venire impiegati per commettere infrazioni doganali nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente;

d) nuovi modi e mezzi impiegati nel commettere infrazioni doganali.

Articolo 6

1. L'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, di propria iniziativa o su richiesta, fornisce all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente rapporti, elementi di prova o copie autenticate di documenti che danno tutte le informazioni disponibili su attività scoperte o pianificate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale sul territorio dello Stato di quella Parte Contraente.

2. Dossier e documenti originali vengono richiesti solo in casi laddove copie autenticate si rivelassero insufficienti. Gli originali trasmessi sono restituiti non appena possibile.

Articolo 7

I documenti di cui al presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. Tutte le informazioni relative all'interpretazione ed all'utilizzo del materiale devono essere fornite contestualmente.

Articolo 8

SORVEGLIANZA DI PERSONE, MERCI E MEZZI DI TRASPORTO

L'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, nell'ambito delle proprie competenze e risorse, di propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, esercita sorveglianza su:

a) i movimenti, specialmente in entrata ed in uscita dal territorio del proprio Stato, di persone conosciute o sospettate di commettere o di aver commesso infrazioni doganali sul territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente;

b) tutti i mezzi di trasporto e contenitori, conosciuti o sospettati di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente;

c) movimenti di merci riferiti dall'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente che potrebbero tradursi in sostanziale traffico illecito verso o dal proprio territorio o in relativi sospetti.

Articolo 9

CONSEGNE CONTROLLATE

1. Le Amministrazioni doganali possono, con reciproco consenso e nell'ambito della competenza per esse stabilita dalla legislazione nazionale, impiegare Consegne Controllate allo scopo di identificare persone coinvolte in un'infrazione doganale.

Articolo 10

INDAGINI

1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita avvia in maniera ufficiale indagini su operazioni che sono o appaiono essere contrarie alla legislazione doganale vigente sul territorio dello Stato della Parte Contraente richiedente. La prima ne comunica i risultati all'Amministrazione doganale richiedente.

2. Queste indagini vengono condotte ai sensi della legislazione vigente sul territorio dello Stato della Parte Contraente adita. L'Amministrazione doganale richiesta procede come se stesse agendo per proprio conto.

3. L'Amministrazione doganale richiesta può permettere a funzionari della Parte Contraente richiedente di essere presenti a tali indagini.

4. Quando rappresentanti dell'Amministrazione doganale di una delle Parti Contraenti sono presenti sul territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente, in conformità al presente Accordo, essi devono in qualsiasi momento essere in grado di fornire prova del loro mandato ufficiale. Essi non devono indossare uniformi e portare armi.

Articolo 11

ESPERTI E TESTIMONI

1. Su richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente può autorizzare propri funzionari a comparire come esperti o testimoni in giudizi o procedimenti amministrativi concernenti infrazioni perseguite sul territorio della Parte Contraente richiedente ed a produrre oggetti, atti ed altri documenti o copie autenticate di quest'ultimi necessari per detti procedimenti. Tali funzionari forniscono prova circa fatti da loro accertati nel corso delle proprie mansioni. La richiesta di comparizione deve chiaramente indicare in quale caso ed in quale veste il funzionario è chiamato a deporre.

2. L'Amministrazione doganale adita che accetta la richiesta, specifica, se del caso, nell'autorizzazione emessa, i limiti entro cui i propri agenti possono testimoniare.

Articolo 12

USO DI INFORMAZIONI E DOCUMENTI

1. Le informazioni, comunicazioni e documenti ricevuti nel contesto dell'assistenza amministrativa possono essere impiegati in procedimenti civili, penali ed amministrativi, alle condizioni fissate dalla normativa nazionale delle Parti Contraenti solo per gli scopi del presente Accordo.

2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere trasmessi ad organismi governativi diversi da quelli previsti nel presente Accordo soltanto se l'Amministrazione doganale adita che li ha forniti accordi esplicito permesso a condizione che la normativa nazionale della Parte Contraente richiedente non vieti tale trasmissione.

3. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 e 2 di quest'Articolo non sono applicabili alle informazioni, comunicazioni e documenti riguardanti infrazioni doganali relative a stupefacenti e sostanze psicotrope.

4. Tuttavia, per gli obblighi derivanti alla Repubblica italiana dalla sua appartenenza all'Unione Europea, le disposizioni di cui al paragrafo 2 non vietano che informazioni, comunicazioni e documenti ricevuti possano, se richiesti, essere trasmessi alla Commissione Europea e ad altri Stati Membri di detta Unione.

5. Le informazioni, comunicazioni e documenti nella disponibilità dell'Amministrazione doganale richiedente ai sensi del presente Accordo, godono della stessa protezione accordata dalla normativa nazionale della Parte Contraente adita a documenti ed informazioni della stessa natura.

Articolo 13

PROTEZIONE DATI PERSONALI

Quando dati personali vengono scambiati ai sensi del presente Accordo, le Parti Contraenti garantiscono uno standard di protezione dati almeno equivalente a quello risultante dall'attuazione dei principi contenuti nell'Allegato al presente Accordo, che costituisce parte integrante dello stesso.

Articolo 14

CONSEGNA E NOTIFICA

Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita, in conformità alla normativa vigente sul proprio territorio, consegna o notifica o richiede alle autorità competenti di notificare alla persona interessata, residente o stabilita sul suo territorio, tutti i documenti e le decisioni che ricadono nel campo d'applicazione del presente Accordo, che emanano dall'Amministrazione doganale richiedente.

Articolo 15

FORMA E SOSTANZA DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA

1. Richieste ai sensi del presente Accordo sono redatte in forma scritta. I documenti necessari per l'esecuzione di tali richieste accompagnano la richiesta. Quando motivato dall'urgenza della situazione, richieste orali possono essere accettate, ma in tal caso devono essere confermate senza indugio per iscritto.

2. Richieste inoltrate in conformità al paragrafo 1 di quest'Articolo comprendono le seguenti informazioni:

a) l'identificazione dell'Amministrazione doganale richiedente;

b) la misura richiesta;

c) l'oggetto e la ragione della richiesta;

d) le norme e gli altri elementi giuridici connessi;

e) le indicazioni le più precise ed esaustive possibile sulle persona oggetto delle indagini;

f) una sintesi dei fatti pertinenti, fatta eccezione nei casi di cui all'Articolo 14.

3. Le richieste vengono sottoposte o in una lingua ufficiale della Parte Contraente adita, o in inglese o in un'altra lingua che sia accettabile per l'Amministrazione doganale adita.

4. Se una richiesta non rispetta i requisiti formali ne può essere domandata la correzione o il completamento; a causa di ciò non viene inficiata la disposizione di misure precauzionali.

5. Le informazioni e le comunicazioni riportate nel presente Accordo sono trasmesse a funzionari specificamente designati a questo scopo da ciascuna Amministrazione doganale. Una lista di funzionari all'uopo designati viene scambiata ed aggiornata dalle Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti in conformità alle disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 18 del presente Accordo.

Articolo 16

ECCEZIONI DALL'OBBLIGO DI PRESTARE ASSISTENZA

1. Qualora l'autorità doganale adita ritenga che l'assistenza richiesta potrebbe pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali della Parte Contraente adita o potrebbe comportare la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale nel territorio dello Stato di quella Parte Contraente, o potrebbe rivelarsi non in linea con le proprie disposizioni nazionali legali e amministrative, essa può rifiutare di prestare tale assistenza, fornirla in parte o soggetta a certe condizioni o requisiti.

2. Qualora un'Amministrazione doganale richiedente non sia in grado di soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe esserle inoltrata dall'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, la prima segnala la circostanza nella sua richiesta. L'osservanza di tale richiesta rientra nella discrezione dell'autorità doganale adita.

3. L'assistenza può essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca in un'indagine, procedimento giudiziario o procedura in corso. In tal caso l'Amministrazione doganale adita si consulta con l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza può essere prestata ai termini o alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite.

4. Laddove l'assistenza sia rifiutata o differita, vengono forniti i relativi motivi all'Amministrazione doganale richiedente.

Articolo 17

COSTI

1. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti rinunciano a tutte le pretese di rimborso di costi sostenuti nell'esecuzione del presente Accordo, fatta eccezione per le spese per esperti, testimoni, interpreti e traduttori che non siano funzionari governativi, che sono a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.

2. Se spese di natura sostanziale e straordinaria sono o saranno domandate ai fini dell'adempimento della richiesta, le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si consultano per stabilire i termini e le condizioni con cui sarà data esecuzione alla richiesta nonchè il modo in cui i costi vengono addebitati.

Articolo 18

ESECUZIONE

1. L'attuazione del presente Accordo viene demandata direttamente alle Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti. Quelle Amministrazioni doganali concordano reciprocamente intese dettagliate per tale finalità.

2. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti possono disporre che i propri servizi investigativi si mettano in comunicazione diretta tra di loro.

3. Viene istituito un Comitato Misto, composto dai Direttori Generali delle Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti o da loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità, previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione doganale, per seguire l'evoluzione del presente Accordo nonchè per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che potrebbero sorgere.

4. Le controversie per le quali il Comitato non è in grado di trovare una soluzione vengono sanate per via diplomatica.

Articolo 19

AMBITO TERRITORIALE

Il presente Accordo si aplica ai territori doganali della Repubblica Italiana e della Repubblica Slovacca come definiti nelle rispettive legislazioni nazionali.

Articolo 20

ENTRATA IN VIGORE DENUNCIA

1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese seguente la reciproca notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

2. Il presente Accordo è di durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente può denunciarlo attraverso i canali diplomatici in qualsiasi momento con avviso scritto. La denuncia avrà effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.

Articolo 21

Le Parti Contraenti concordano d'incontrarsi per esaminare il presente Accordo su richiesta o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla sua entrata in vigore, a meno che esse non si notifichino l'un l'altra per iscritto che quest'esame è inutile.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, a ciò debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Bratislava, il 25 Ottobre 2000, in due originali, in lingua italiana, slovacca e inglese, ciascuno di questi testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione prevale il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica Slovacca

Allegato N° 1
all'Accordo tra il Governo
della Repubblica Italiana ed il
Governo della Repubblica Slovacca
sulla mutua assistenza amministrativa
per la prevenzione, investigazione e
repressione delle infrazioni doganali

PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI

1. I dati personali che siano oggetto di trattamento informatizzato devono essere:

(a) ottenuti ed elaborati in modo corretto e legale;

(b) registrati per scopi specifici e legittimi e non usati in modo incompatibile con tali scopi;

(c) appropriati, pertinenti e non eccessivi in relazione ai fini per i quali sono stati registrati;

(d) accurati e, quando necessario, aggiornati;

(e) conservati in maniera che sia possibile identificare i soggetti cui gli stessi si riferiscono, per un lasso di tempo che non ecceda quello richiesto per gli scopi per i quali sono stati registrati.

2. I dati personali che forniscano informazioni di carattere razziale, le opinioni politiche o religiose o di altre credenze, così come quelli che riguardino la salute o la vita sessuale, non possono essere oggetto di trattamento informatizzato, salvo se la legislazione nazionale assicuri sufficienti garanzie di tutela. Queste disposizioni si applicano parimenti ai dati personali relativi a condanne penali.

3. Misure di sicurezza adeguate dovranno essere adottate affinché i dati personali registrati in archivi informatizzati, siano protetti contro distruzioni non autorizzate o perdite accidentali nonchè contro qualsiasi accesso, modifica o diffusione non autorizzati.

4. Qualsiasi persona dovrà avere la possibilità:

(a) di conoscere se dati personali che la riguardano, siano contenuti in uno schedario informatizzato, gli scopi per i quali vengano principalmente utilizzati e le coordinate della persona responsabile di tale schedario;

(b) di ottenere ad intervalli ragionevoli e senza indugio o spese eccessive, la conferma dell'eventuale esistenza di uno schedario informatizzato contenente dati personali che la riguardano nonchè la comunicazione di tali dati in una forma comprensibile;

(c) di ottenere, secondo i casi, la rettifica o la cancellazione di quei dati che siano stati trattati contrariamente alle disposizioni previste dalla legislazione nazionale relativa all'applicazione dei principi fondamentali che figurano ai paragrafi 1 e 2 del presente Allegato.

(d) di disporre di mezzi di ricorso ove non sia stato dato seguito ad una richiesta di comunicazione, di rettifica o di cancellazione di cui alle precedenti lettere b) e c).

5.1. Non può essere concessa nessuna deroga alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente Allegato, salvo che nei limiti previsti in questo paragrafo.

5.2. Si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente Allegato qualora la legislazione della Parte Contraente lo preveda e tale deroga costituisca una misura indispensabile in una società democratica al fine di:

(a) proteggere la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico nonchè gli interessi finanziari dello Stato o a reprimere le violazioni alla normativa penale;

(b) proteggere le persone alle quali si riferiscono i dati in questione ovvero i diritti e la libertà altrui.

5.3. La legge può prevedere restrizioni all'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 4 lettere b), c) e d) del presente allegato relativamente a schedari informatizzati che contengano dati personali utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica, qualora non vi sia rischio manifesto di attentare alla privacy delle persone alle quali si riferiscono i dati stessi.

6. Ciascuna Parte Contraente si impegna a prevedere sanzioni e mezzi di ricorso per le violazioni alle disposizioni della legislazione nazionale che detta i principi fondamentali definiti nel presente Allegato.

7. Nessuna delle disposizioni del presente Allegato deve essere interpretata nel senso di limitare o altrimenti intaccare la possibilità per una Parte Contraente di accordare alle persone alle quali si riferiscono i dati in questione, una protezione più ampia di quella prevista nel presente Allegato.

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT
OF THE SLOVAK REPUBLIC

ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE FOR THE PREVENTION, INVESTIGATION AND REPRESSION OF CUSTOMS OFFENCES

The Government of the Italian Republic and the Government of the Slovak Republic, hereinafter referred to as the Contracting Parties,

CONSIDERING that offences against Customs legislation are prejudicial to the economic, commercial, fiscal, social, cultural, industrial and agricultural interests of their respective countries;

CONSIDERING the importance of accurate assessment of customs duties taxes and other charges collected at importation or exportation and of ensuring proper enforcement of measures of prohibitions, restrictions and controls, the latter including also those on the enforcement of the legal provisions and regulations on counterfeit goods and registered trade-marks;

CONVINCED that action against customs offences and efforts to ensure accurate collection of import and export customs duties, taxes or other charges can be rendered more effective through co-operation between their Customs Administrations;

CONSIDERING that narcotic drugs and psychotropic substances trafficking represents a danger for public health and society;

HAVING REGARD TO the provisions of the United Nations Convention against the illicit traffic of narcotic drugs and psychotropic substances of 20 December 1988;

HAVING REGARD TO the relevant instruments of the Customs Co-operation Council, in particular the Recommendation on mutual administrative assistance of 5 December 1953;

Have agreed as follows:

Article 1

DEFINITIONS

For the purposes of this Agreement :

1. "Customs Legislation" means provisions laid down by law or regulations concerning the importation, exportation, transit of goods or any other customs procedure whether relating to customs duties, taxes or other charges levied by Customs Administration, or to measures of prohibition, restriction or control, or relating the fight against illegal narcotic drugs and psychotropic substances trafficking .

2."Customs Offence" means any violation of customs legislation as well as any attempted violation of such legislation.

3. "Customs Administration" means in the Italian Republic the Italian Customs Administration including the Guardia di Finanza and in the Slovak Republic the Customs Directorate of the Slovak Republic.

4. "Requesting Customs Administration" means the competent Customs Administration of the State of a Contracting Party which makes a request for assistance in customs matters.

5. "Requested Customs Administration" means the competent Customs Administration of the State of a Contracting Party which receives a request for assistance in customs matters.

6."Importation and Exportation Duties and Taxes" means importation and exportation duties and all other duties, taxes or levies collected upon importation or exportation, including, for the Italian Republic, the duties and taxes as set forth by the competent bodies of the European Union.

7."Controlled Delivery" means the technique of allowing illicit or suspect consignments of narcotic drugs, psychotropic substances or substances substituted for them, to pass out of, through or into the territories of the States of the Contracting Parties, with the knowledge and under the supervision of their competent administrations with a view to identify persons involved in the illicit trafficking of these goods.

8. "Person" means any natural person or legal person.

9. "Personal Data" means any information referred to an identified or identifiable individual.

10. "Narcotic Drugs and Psychotropic Substances" means all products listed in the United Nations Convention against the illicit traffic of narcotic drugs and psychotropic substances of 20 December 1988, including those referred to in the annexes to the aforesaid Convention.

Article 2

SCOPE OF AGREEMENT

1. The Contracting Parties shall, through their Customs Administration and in accordance with the provisions set out in this Agreement, afford each other mutual assistance:

a) in order to ensure that customs legislation is properly followed;

b) in order to prevent, investigate and combat offences against customs legislation;

2. Assistance within the framework of this Agreement shall be rendered in accordance with the legislation in force in the territory of the Contracting Parties and within the competence and resources of the requested Customs Administration. If necessary, the requested Customs Administration can arrange for assistance to be provided by another, competent authority.

3. This Agreement shall not prejudice the rules governing mutual assistance in criminal matters.

Article 3

COMMUNICATION OF INFORMATION

1. The Customs Administrations shall, upon request, supply to each other all information which may help to ensure accuracy in:

(a) the collection of customs duties, taxes or other charges levied by Customs Authorities and, in particular, information which may help to assess the value of goods for customs purposes and to establish their tariff classification;

(b) the implementation of import and export prohibitions and restrictions;

(c) the application of rules of origin not covered by preferential agreements concluded by one of or both Contracting Parties.

2. If the requested Customs Administration does not have the information asked for, it shall seek that information in accordance with the legislation in force in the territory of the requested Contracting Party.

3. The requested Customs Administration shall seek the information as if it was acting on its own account.

Article 4

The Customs Administrations shall, upon request, supply to each other any information showing that:

(a) goods imported into the territory of the State of one Contracting Party have been lawfully exported from the territory of the State of the other Contracting Party;

(b) goods exported from the territory of the State of one Contracting Party have been lawfully imported into the territory of the State of the other Contracting Party, and the nature of the customs procedure, if any, under which the goods have been placed.

(c) goods which are granted favourable treatment upon exportation from the territory of the State of one Contracting Party have been duly imported into the territory of the State of the other Contracting Party, it being understood that information shall also be provided on any customs control measures to which the goods have been subjected.

Article 5

The Customs Administration of one Contracting Party shall, on its own initiative or upon request, supply to the Customs Administration of the other Contracting Party all information likely to be of use to it relating to customs offences and, in particular, regarding:

(a) persons known or suspected of committing or having committed customs offences in the territory of the State of the other Contracting Party;

(b) goods known to be the subject of illicit traffic;

(c) means of transport and containers, known or suspected of being used in committing customs offences in the territory of the State of the other Contracting Party;

(d) new ways and means employed in committing customs offences.

Article 6

1. The Customs Administration of one Contracting Party shall, on its own initiative or upon request, supply to the Customs Administration of the other Contracting Party reports, records of evidence or certified copies of documents giving all available information on activities, detected or planned, which constitute or appear to constitute a customs offence in the territory of the State of that Contracting Party.

2. Original files and documents shall be requested only in cases where certified copies would be insufficient. Originals which have been transmitted shall be returned as soon as possible.

Article 7

The documents referred to in this Agreement may be replaced by computerised information produced in any form for the same purpose. All relevant information for the interpretation or utilization of the material should be supplied at the same time.

Article 8

SURVEILLANCE OF PERSONS, GOODS
AND MEANS OF TRANSPORT

The Customs Administration of one Contracting Party shall, within its competence and resources, on its own initiative or upon request by the Customs Administration of the other Contracting Party, maintain surveillance over:

(a) the movements, particularly entry into and exit from the territory of its State, of persons known or suspected of committing or having committed customs offences in the territory of the State of the other Contracting Party;

(b) any means of transport and containers, known or suspected of being used in committing offences in the territory of the State of the other Contracting Party;

(c) movements of goods reported by the Customs Administration of the other Contracting Party, which could result in illicit traffic to or from the territory of its State or suspicions thereof.

Article 9

CONTROLLED DELIVERY

The Customs Administrations may, by mutual consent and within their competence determined by national legislation, use Controlled Delivery in order to identify persons involved in a customs offence.

Article 10

INQUIRIES

1. Upon request, the requested Customs Administration shall initiate official inquiries concerning operations which are or appear to be contrary to the customs legislation of the requesting Contracting Party. It shall communicate the results of such inquiries to the requesting Customs Administration.

2. These inquiries shall be conducted under the legislation of the requested Contracting Party. The requested Customs Administration shall proceed as though it was acting on its own account.

3. The requested Customs Administration may allow officials of the requesting Customs Administration to be present at such inquiries.

4. When representatives of the Customs Administration of one of the Contracting Parties are present in the territory of the other Contracting Party, pursuant to this Agreement, they must at all times be able to furnish proof of their official capacity. They must not be in uniform and carry arms.

Article 13

PERSONAL DATA PROTECTION

Where personal data are exchanged under this Agreement, the Contracting Parties shall ensure a standard of data protection at least equivalent to that resulting from the implementation of the principles in Annex No. 1 to this Agreement, which is an integral part of this Agreement.

Article 14

DELIVERY AND NOTIFICATION

Upon request, the requested Customs Administration shall, in accordance with the national legislation of the requested Contracting Party, deliver and notify or request the competent authorities to notify to the person concerned, residing or established in the territory of the State of that Contracting Party, all documents and decisions falling within the scope of this Agreement, which emanate from the requesting Customs Administration.

Article 15

FORM AND SUBSTANCE OF REQUESTS FOR ASSISTANCE

1. Requests pursuant to this Agreement shall be made in writing. Documents necessary for the execution of such requests shall accompany the request. When required because of the urgency of the situation, oral requests may be accepted, but in such case they must be confirmed in writing without delay.

2. Requests pursuant to paragraph 1 of this Article shall include the following information.

a) the identification of the requesting Customs Administration;

b) the measure requested;

c) the object of and the reason for the request;

d) the laws, rules, regulations and other legal elements involved;

e) indications as exact and comprehensive as possible on the person being the target of the inquiries;

f) a summary of the relevant facts, except in cases provided for in Article 14.

3. Requests shall be submitted either in an official language of the requested Contracting Party, or in English or in another language acceptable to the requested Customs Administration.

4. If a request does not meet the formal requirements, its correction or completion may be demanded; the ordering of precautionary measures shall not be affected thereby.

5. The information and intelligence referred to in this Agreement shall be communicated to officials who are specifically designated for this purpose by each Customs Administration. A list of officials so designated shall be exchanged and kept up to date by the Customs Administrations of the Contracting Parties in accordance with the provisions of paragraph 2 of Article 18 of this Agreement.

Article 16

EXCEPTIONS FROM THE LIABILITY TO RENDER ASSISTANCE

1. If the requested Customs Administration considers that the assistance sought would infringe upon the sovereignty, public order, security or other essential interests of the requested Contracting Party or would involve violation of an industrial, commercial or professional secret in the territory of that Contracting Party or would be inconsistent with its national legal and administrative provisions, it may refuse to provide such assistance, provide it partly or provide it subject to certain conditions or requirements.

2. If a Customs Administration asks for assistance which it would itself be unable to give if asked to do so by the Customs Administration of the other Contracting Party, it shall draw attention to that fact in its request. Compliance with such a request shall be within the discretion of the requested Customs Administration.

3. Assistance may be postponed by the requested Customs Administration on the grounds that it will interfere with an ongoing investigation, prosecution or proceeding. In such a case the requested Customs Administration shall consult with the requesting Customs Administration to determine if assistance can be given subject to such terms or conditions as the requested Customs Administration may require.

4. Where assistance is denied or postponed, reasons for the denial or postponement shall be given to the requesting Customs Admnistration.

Article 17

COSTS

1. Each Customs Administration shall waive all claims for reimbursement of costs incurred in the execution of this Agreement, with the exception of expenses for experts, witnesses, interpreters and translators other than Government employees, which shall be borne by the requesting Customs Administration.

2. If expenses of a substantial and extraordinary nature are or will be required to execute the request, the Customs Administrations of the Contracting Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the request will be executed as well as the manner in which the costs shall be borne.

Article 18

IMPLEMENTATION

1. Implementation of this Agreement shall be entrusted to the Customs Administrations of the Contracting Parties. Those Customs Administrations shall mutually agree on detailed arrangements for that purpose.

2. The Customs Administrations of the Contracting Parties may arrange for their investigation services to be in direct communication with each other.

3. A Joint Committee shall be established, made up of the Directors General of the Customs Administrations of the two Contracting Parties or their representatives, assisted by experts, that will meet whenever necessary , upon request either from one or the other Customs Administration , in order to supervise the evolution of this Agreement as well as to find solutions to problems which might arise.

4. Conflicts for which the Committee cannot find a solution shall be settled through the diplomatic channels.

Article 19

TERRITORIAL APPLICABILITY

This Agreement shall apply to the customs territories of the Italian Republic and the Slovak Republic as defined in their respective national legislation.

Article 20

ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION

1. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the mutual notifications by which the Contracting Parties have officially notified each other that the respective internal requirements for the entry into force of this Agreement have been met.

2. This Agreement is intended to be of unlimited duration. It may be terminated at any time by written notice through diplomatic channels by either Contracting Parties. The termination of this Agreement shall take effect three months after its notification to the other Contracting Party.

Article 21

The Contracting Parties agree to meet in order to review this Agreement at request or at the end of five years from the date of its entry into force unless they notify one another in writing that no review is necessary.

In witness whereof the undersigned Representatives, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Bratislava, on 25th October 2000, in duplicate, in the Italian, Slovak and English languages all texts being equally authentic. In case of disputes arising from the interpretation of this Agreement, the English version shall prevail.

For the Government of the Italian Republic

For the Goverment of the Slovak Republic

Annex No.1
to the Agreement between the Government
of the Italian Republic and the Government of the
Slovak Republic
on mutual administrative assistance for the prevention,
investigation and repression of customs offences

BASIC PRINCIPLES OF DATA PROTECTION

1. Personal data undergoing automatic processing shall be:

(a) obtained and processed fairly and lawfully;

(b) stored for specified and legitimate purposes and not used in a way incompatible with those purposes;

(c) adequate, relevant and not excessive in relation to the purposes for which they are stored;

(d) accurate and, where necessary, kept up to date;

(e) preserved in a form which permits identification of the data subjects for no longer than is required for the purpose for which those data are stored.

2. Personal data revealing racial origin, political opinions or religious or other beliefs, as well as personal data concerning health or sexual life, may not be processed automatically unless domestic law provides appropriate safeguards. The same shall apply to personal data relating to criminal convictions.

3. Appropriate security measures shall be taken for the protection of personal data stored in automated data files against unauthorized destruction or accidental loss as well as against unauthorized access, alteration or dissemination.

4. Any person shall be enabled:

(a) to establish the existence of an automated personal data file, its main purposes, as well as the identity and habitual residence or principal place of business of the controller of the file;

(b) to obtain at reasonable intervals and without excessive delay or expense confirmation of whether personal data relating to him are stored in the automated data file as well as communication to him of such data in an intelligible form;

(c) to obtain, as the case may be, rectification or erasure of such data if they have been processed contrary to the provisions of domestic law giving effect to the basic principles set out in principles 1 and 2 of this Annex;

(d) to have a remedy if a request for communication or, as the case may be, communication, rectification or erasure as referred to in paragraphs (b) and (c) of this principle is not complied with.

5. 1. No exception to the provisions under principles 1, 2 and 4 of this Annex shall be allowed except within the limits defined in this principle.

5.2. Derogation from the provisions under principles 1, 2 and 4 of this Annex shall be allowed when such derogation is provided for by the law of the Contracting Party and constitutes a necessary measure in a democratic society in the interest of :

(a) protecting State security, public safety, the monetary interest of the State or the suppression of criminal offences ;

(b) protecting the data subject or the rights and freedoms of others.

5.3. Restrictions on the exercise of the rights specified in principle 4, paragraphs (b), (c) and (d) of this Annex may be provided by law with respect to automated- personal data files used for statistics or for scientific research purposes where there is obviously no risk of an infringement of the data subjects.

6. Each Contracting Party undertakes to establish appropriate sanctions and remedies for violations of provisions of domestic law giving effect to the basic principles set out in this Annex.

7. None of the provisions of this Annex shall be interpreted as limiting or otherwise affecting the possibility for a Contracting Party to grant data subjects a wider measure of protection than that stipulated in this Annex.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3594):

Presentato dal Ministro degli affari esteri Franco Frattini il 28 gennaio 2003.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 12 marzo 2003 con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 19 marzo 2003 e il 6 maggio 2003.

Esaminato in aula il 26 maggio 2003 e approvato il 28 maggio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2296):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 17 giugno 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 25 giugno 2003 e 8 luglio 2003.

Relazione presentata il 22 luglio 2003 (atto n. 2296-A) relatore sen. PELLICINO.

Esaminato in aula e approvato il 24 luglio 2003.

03G0270

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 luglio 2003.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva clortiamid che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XVI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il clortiamid, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti clortiamid;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera *a)*, del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti clortiamid;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva clortiamid non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva clortiamid, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti clortiamid è consentita fino al 31 dicembre 2003.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti clortiamid sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 26 luglio 2003.

Roma, 25 luglio 2003

p. *Il direttore generale:* FERRI

ALLEGATO

Prodotti a base di clortiamid le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003

Prodotto	n. reg.	Data reg.	Impresa
Clix G8	004209	17 febbraio 1981	Chemia S.p.a.
Siamid 7,5 g	006257	7 febbraio 1985	Siapa S.r.l.
Siamid 15 g	006247	7 febbraio 1985	Siapa S.r.l.

03A10035

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 luglio 2003.

Determinazione degli interessi da corrispondersi nell'anno 2002, per l'utilizzo degli avanzi delle gestioni INPS, di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, che fa carico all'INPS in caso di disavanzo delle gestioni relative all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di avvalersi temporaneamente delle disponibilità delle gestioni attive dallo stesso amministrate;

Vista la deliberazione n. 244 del 25 settembre 2001, con la quale il consiglio di amministrazione dell'INPS ha disposto, per il fabbisogno delle gestioni passive, l'utilizzo per l'anno 2002 degli avanzi delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto l'art. 3, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335 che, ai fini delle richiamate anticipazioni fra le gestioni deferisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione della misura degli interessi da corrispondersi in relazione al tasso medio del rendimento annuale dei titoli di Stato;

Vista la nota n. 036364 del 25 marzo 2003, con la quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato comunica che per l'anno 2002 il tasso medio del rendimento annuale dei titoli di Stato è calcolato nella misura percentuale di 3,901 punti;

Ritenuto doversi assumere nella sopradetta misura del tasso di interesse da valere ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel richiamato art. 3, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, per l'anno 2002;

Decreta:

La misura degli interessi da corrispondersi per l'utilizzazione degli avanzi delle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è fissata, per l'anno 2002, in ragione del 3,901%.

Roma, 24 luglio 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

03A09675

DECRETO 5 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La famiglia di Roccafranca Seconda» a r.l., in Brescia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRESCIA

Visto il comma 1, seconda parte, l'art. 2544 del codice civile, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretariato di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha elevato il limite al di sotto del quale, nel procedimento di cui all'art. 2544 del codice civile, non si deve dar luogo alla nomina del liquidatore;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria contenute nel verbale redatto in data 14 ottobre 1999, con la quale è stato accertato che la società cooperativa «La famiglia di Roccafranca Seconda» a r.l. si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte, e che si trova altresì nelle condizioni previste dal citato decreto 27 gennaio 1998;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo dall'ispettore incaricato;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di comissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte seconda, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Società cooperativa «La famiglia di Roccafranca Seconda» a r.l., con sede in Brescia, via A. Papa N/37, costituita per rogito del notaio Lesandrelli Francesco in data 28 febbraio 1984, numero repertorio 5735, numero registro imprese 01916790171, (numero posizione provinciale 2648, posizione nazionale 203574, sezione 4-1).

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Brescia, 5 agosto 2003

Il direttore provinciale: SAVINELLI

03A09643

DECRETO 5 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Famiglia di Marmentino» a r.l., in Brescia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRESCIA

Visto il comma 1, seconda parte, l'art. 2544 del codice civile, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro e delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha elevato il limite al di sotto del quale, nel procedimento di cui all'art. 2544 del dodice civile non si deve dar luogo alla nomina del liquidatore;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria contenute nel verbale redatto in data 17 febbraio 1998, con la quale è stato accertato che la società cooperativa «La Famiglia di Marmentino» a r.l., via A. Papa n. 37 - Brescia, si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte, e che si trova altresì nelle condizioni previste dal citato decreto 27 gennaio 1998;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo dall'ispettore incaricato;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte seconda, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Società cooperativa «La Famiglia di Marmentino» a r.l., con sede in Brescia, via A. Papa n. 37, costituita per rogito del notaio Santi Bellucci in data 28 maggio 1979, repertorio n. 29601, registro imprese n. 01121880171 (posizione provinciale n. 2342 - posizione nazionale 178151 - sezione 4-1).

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Brescia, 5 agosto 2003

Il direttore: SAVINELLI

03A09676

DECRETO 25 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Jonica agro alimentare», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla momina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Società cooperativa a r.l. «Jonica agro alimentare» con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Rocco D'Amore in data 19 luglio 1982, repertorio n. 4049, registro società n. 6083 c/o Tribunale di Taranto - codice fiscale n. 00871800736.

Taranto, 25 agosto 2003

Il direttore: MARSEGLIA

03A10002

DECRETO 25 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Artigianfidi Jonico», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Società cooperativa a r.l. «Artigianfidi Jonico» con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Donato Pirro in data 29 febbraio 1988, repertorio n. 181724, registro società n. 9440, c/o Tribunale di Taranto - codice fiscale n. 01786150738.

Taranto, 25 agosto 2003

Il direttore: MARSEGLIA

03A10003

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 31 luglio 2003.

Modifica dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio denominato «S.CHI.A. - Studio chimico associato dei D.ri C. Grippi e N. Russo» autorizzato con decreto 20 gennaio 2003, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 dell'11 marzo 2003, con il quale autorizza il laboratorio denominato «S.CHI.A. - Studio chimico associato dei D.ri C. Grippi e N. Russo» ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 28 luglio 2003, comunica la variazione dell'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per altre prove di analisi da organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuta la necessità di integrare le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 20 gennaio 2003;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono integrate dalle seguenti:

acido sorbico;

esame organolettico;

ibridi produttori diretti (diglucoside del malvidolo);

ceneri;

cloruri;

metanolo;

saccarosio;

solfati;

tenore zuccherino;

caratteristiche cromatiche.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A09639

DECRETO 31 luglio 2003.

Riconoscimento come organizzazione di produttori alla cooperativa fra pescatori «La Sirena» soc. coop. a r.l., in Terracina.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio delle Comunità europee del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare

gli articoli 5 e 6 relativi alle condizioni, concessione e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (CE) n. 2318/2001 della Commissione europea del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del regolamento n. 104/2000 per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori della pesca;

Vista la domanda pervenuta in data 23 aprile 2003 con la quale la cooperativa fra pescatori «La Sirena» soc. coop. a r.l., con sede a Terracina ha chiesto, ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 e del regolamento n. 2318/2001, il riconoscimento come organizzazione di produttori per le specie indicate nell'istanza stessa;

Considerato che la suddetta organizzazione risulta essere regolarmente costituita con atto in data 28 febbraio 2003, repertorio n. 29, per notaio Giuseppe Fuccillo di Latina;

Visto lo statuto e l'elenco degli aderenti a detta società cooperativa;

Visti gli atti dai quali risulta che la cooperativa fra pescatori «La Sirena» soc. coop. a r.l., con sede a Terracina risponde ai requisiti di operatività stabiliti dal regolamento n. 104/2000 e dal regolamento n. 2318/2001;

Vista la relazione della Capitaneria di Porto di Gaeta in data 26 giugno 2003 in cui si esprime parere favorevole al riconoscimento della suddetta cooperativa fra pescatori «La Sirena» soc. coop. a r.l., con sede a Terracina;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta ai fini del regolamento (CE) n. 104/2000, articoli 5 e 6, e del regolamento (CE) n. 2318/2001, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di produttori denominata cooperativa fra pescatori «La Sirena» soc. coop. a r.l., con sede a Terracina, per le seguenti specie ittiche: alici, sarde, sgombri, tonni, boghe, caponi e scorfani, cefali, cernie, ghiozzi, ricciole, naselli, orate, pagelli, palamite, palombi e gattucci, potassoli, pesci spada, rane pescatrici, razze, rombi, saraghi, sogliole, spigole, sugarelli, triglie, calamari, polpi, seppie, moscardini, totani, gamberi bianchi e mazzancolle, aragoste, gamberi rossi, pannocchie, scampi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2003

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

03A09641

DECRETO 31 luglio 2003.

Riconoscimento come organizzazione di produttori all'«Associazione produttori pesca Etruria», in Viterbo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Visto il Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio delle Comunità europee del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare gli articoli 5 e 6 relativi alle condizioni, concessione e revoca del riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori;

Visto il Regolamento (CE) n. 2318/2001 della Commissione Europea del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del Regolamento 104/2000 per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori della pesca;

Vista la domanda pervenuta in data 21 ottobre 2002 con la quale l'«Associazione produttori pesca Etruria» con sede in Viterbo, ha chiesto, ai sensi del Regolamento (CE) 104/2000 e del Regolamento 2318/2001, il riconoscimento come Organizzazione di produttori per le seguenti specie lacuali: coregone, anguilla e latterino;

Considerato che la suddetta Organizzazione risulta essere regolarmente costituita con atto in data 29 dicembre 2000, repertorio n. 56537, per notaio Tertulliano Magnanini di Acquapendente;

Visto lo Statuto e l'elenco degli aderenti a detta Associazione;

Visti gli atti dai quali risulti che l'«Associazione produttori pesca Etruria», con sede in Viterbo svolge un'attività economica sufficiente ai sensi dell'art. 5 paragrafo 2) del Regolamento 104/2000;

Vista in particolare la documentazione da cui risulta che la suddetta società è la principale produttrice di coregone, anguilla e latterini nella zona del lago di Bolsena;

Decreta

Art. 1.

È riconosciuta ai fini del Regolamento (CE) n. 104/2000, articoli 5 e 6, e del Regolamento (CE) n. 2318/2001, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di produttori denominata «Associazione produttori pesca Etruria» con sede in Viterbo per le seguenti specie ittiche: coregoni, anguille, latterini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 31 luglio 2003

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

03A09671

DECRETO 6 agosto 2003.

Approvazione dello statuto del Consorzio per la tutela e la valorizzazione delle D.O.C. dei vini «Freisa di Chieri» e «Collina Torinese» e il conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle citate denominazioni di origine controllata, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEI CONSUMATORI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli. interprofessioriali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione delle D.O.C. dei vini «Freisa di Chieri» e «Collina Torinese», con sede presso il Municipio di Chieri (Torino), via Palazzo di Città n. 10, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 31 luglio 2003 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992, e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992; .

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio per la tutela e la valorizzazione delle D.O.C. dei vini «Freisa di Chieri» e «Collina Torinese», con sede presso il Municipio di Chieri (Torino), via Palazzo di Città n. 10, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 31 luglio 2003.

Art. 2.

Il Consorzio tutela dei vini D.O.C. «Freisa di Chieri» e «Collina Torinese» è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela dei vini D.O.C. «Freisa di Chieri» e «Collina Torinese» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2003

Il direttore generale: ABATE

03A09640

DECRETO 6 agosto 2003.

Conferimento al Consorzio Chianti, in Firenze, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi del vino D.O.C. «Vin Santo del Chianti».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2003, concernente l'approvazione dello statuto del Consorzio Chianti, con sede legale e amministrativa in Firenze, viale Belfiore 9, costituito per la tutela del vino DOCG «Chianti» e dei vini DOC «Colli dell'Etruria Centrale» e «Vin Santo del Chianti», e la conferma dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle citate D.O., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 2003 concernente l'annullamento del predetto decreto ministeriale 30 gennaio 2003 e la revoca al citato Consorzio del relativo incarico, ed in particolare il disposto dell'articolo unico, comma 2, secondo il quale non sussiste il pregiudizio all'esercizio del diritto del Consorzio Chianti a richiedere l'affidamento dell'incarico di cui al citato decreto ministeriale 30 gennaio 2003, qualora sia in possesso dei prescritti requisiti normativi;

Vista la documentata richiesta presentata in data 1° agosto 2003 dal citato Consorzio Chianti intesa ad ottenere, conformemente al citato disposto dell'art. unico, comma 2, del decreto ministeriale 10 aprile 2003, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della sola D.O.C. «Vin Santo del Chianti», ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista certificazione di rappresentatività del Consorzio nei confronti della citata denominazione di origine «Vin Santo del Chianti», rilasciata dalla competente Camera di Commercio, I.A.A. di Firenze;

Considerato che sussistono per il citato Consorzio i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettera *a), b), c), d),* per il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della sola D.O.C. «Vin Santo del Chianti ai sensi del medesimo art. 19 comma 1 della legge n. 164/1992;

Decreta

Art. 1.

1. È conferito al Consorzio Chianti, con sede legale e amministrativa in Firenze, viale Belfiore 9, l'incarico a svolgere nei riguardi della D.O.C. «Vin Santo del Chianti», le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica Amministrazione, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri appartenenti sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha una validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio Chianti, l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, paragrafo 5, del decreto ministeriale n. 256/1997.

Art. 3.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della L. n. 164/1992 nei confronti del Consorzio Chianti e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2003

Il direttore generale: ABATE

03A09672

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 4 agosto 2003.

Approvazione della deliberazione n. 38 dell'11 aprile 2002 della Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli, relativa alla partecipazione della provincia di Napoli, quale socio fondatore, alla gestione della Fondazione medesima.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale, in fondazioni di diritto privato ed in particolare l'art. 6, comma 1, lettere *b)* e *c)*, comma 2, e l'art. 8;

Vista la legge 26 gennaio 2001, n. 6, di conversione del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 10 giugno 1999, n. 239;

Visto lo statuto della Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli approvato con decreto 6 settembre 1999 del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro del tesoro;

Vista la deliberazione n. 38 dell'11 aprile 2002 del consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli, come modificata dalla deliberazione consiliare n. 39 in data 24 aprile 2003, recante indicazione della provincia di Napoli, quale socio fondatore, alla costituzione del patrimonio per l'anno 2001 ed al finanziamento della gestione per gli anni 2002-2003-2004, nonché il piano economico finanziario triennale;

Accertato che si è verificata la condizione posta dall'art. 10, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo n. 367/1996, come sostituito dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 345/2000, convertito in legge 26 gennaio 2001, n. 6;

Vista la nota n. 3894/GAB del 24 marzo 2003 del comune di Napoli recante parere favorevole in ordine alla adesione della provincia di Napoli alla Fondazione di che trattasi;

Considerato che la regione Campania richiesta di parere con nota 357/T19 del 19 febbraio 2003 non ha fatto pervenire osservazioni;

Vista la nota n. 0077438 in data 26 giugno 2003 con cui il Ministero dell'economia e delle finanze, rilevato, tra l'altro, che il piano economico triennale 2002-2004 espone situazione di equilibrio, comunica di non avere osservazioni da formulare;

Ritenuto pertanto di approvare, ai sensi di legge, la deliberazione n. 38 dell'11 aprile 2002, della Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli come modificata con la deliberazione n. 39 del 24 aprile 2003;

Decreta:

È approvata la deliberazione n. 38 dell'11 aprile 2002 della Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli, relativa alla partecipazione della provincia di Napoli, quale socio fondatore, alla gestione della Fondazione medesima, come modificata con la deliberazione n. 39 in data 24 aprile 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2003

Il Ministro per i beni e le attività culturali
URBANI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

03A09642

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 21 maggio 2003.

Agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 - Bando del 2001 del «settore industria» (11º bando) - Elenco delle domande inserite nelle graduatorie speciale e ordinaria della regione Liguria agevolate con le risorse nazionali e da agevolare, in sostituzione di queste ultime, con le risorse finanziarie di cui alla sottomisura 1.2 A) del DOCUP Liguria 2000-2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, di seguito denominato «regolamento», concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, così come modificato ed integrato, da ultimo dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;

Viste le circolari esplicative del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900405 del 16 ottobre 2000, n. 1054119 del 25 ottobre 2000, n. 900476 del 21 novembre 2000, n. 930035 del 5 febbraio 2001, n. 900119 del 23 febbraio 2001 e n. 900012 del 14 gennaio 2002;

Visti i decreti ministeriali del 9 e del 13 novembre 2000 e successive rettifiche con i quali sono stati pubblicati gli elenchi delle aree ammissibili delle regioni Abruzzo e Molise e delle altre aree ammissibili del centro-nord e sono state fissate le relative misure massime consentite delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/1992 per i bandi a partire dal 2000;

Visto il decreto ministeriale del 6 giugno 2001 e successive modifiche e integrazioni con il quale, sulla base delle specifiche proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome del centro-nord e sono stati individuati i punteggi relativi alle priorità di cui all'art. 6-*bis*, comma 2 del regolamento da utilizzare ai fini dell'indicatore regionale di cui all'art. 6, comma 4, lettera *a)*, numero 4 dello stesso regolamento con riferimento alle domande del «settore industria» per l'anno 2001;

Visto il proprio decreto del 12 febbraio 2002 concernente la formazione delle graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni del bando «industria» del 2001 e, tra queste, quella speciale e ordinaria della regione Liguria;

Visto il complemento di programmazione del DOCUP Liguria 2000-2006 e in particolare, la sottomisura 1.2 A) - Aiuti alle imprese industriali e di servizi (cofinanziamento legge n. 488/1992);

Considerato che il predetto complemento di programmazione prevede che la sottomisura 1.2 A), per le aree Obiettivo 2 e phasing out, sia attuata attraverso il ricorso al finanziamento alle imprese che ne abbiano fatto richiesta con l'utilizzo della legge n. 488/1992, realizzando accordi con il Ministero delle attività produttive;

Vista la convenzione tra la regione Liguria e il Ministero delle attività produttive del 19 marzo 2002;

Visto il decreto ministeriale del 28 gennaio 2003 concernente lo scorrimento della graduatoria ordinaria delle iniziative ammissibili della regione Liguria relative al bando 11 del settore industria del 2001;

Considerato che per mero errore materiale di natura informatica è stato determinato un contributo superiore a quello effettivamente spettante ad ogni singola impresa;

Considerato pertanto che si rende necessario modificare il citato decreto del 28 gennaio 2003 con la conseguente rideterminazione del contributo spettante;

Vista inoltre la nota n. 68103/2298 del 29 aprile 2003 della regione Liguria con la quale si dispone la destinazione di risorse aggiuntive, rispetto a quelle che hanno consentito lo scorrimento con il predetto decreto del 28 gennaio 2003, a valere sulla sottomisura 1.2 A) del Docup 2000-2006, per un importo complessivo di 17.494.198,36 euro, di cui 10.814.621,43 euro per le aree ob.2 e 6.679.576,93 euro per le aree sostegno transitorio, da assegnare alle ulteriori iniziative già agevolate in sede di formazione delle graduatorie speciale e ordinaria relativa al bando «industria» 2001, operando in tal modo la sostituzione delle risorse nazionali già assegnate;

Rilevate, secondo il criterio sopra descritto, le iniziative compatibili con il DOCUP Obiettivo 2 Liguria 2000-2006 ed agevolabili con le predette risorse rese disponibili dalla regione;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni richiamate in premessa, l'allegato 1 al presente decreto modifica ed integra l'allegato di cui al decreto ministeriale del 28 gennaio 2003 che, pertanto deve intendersi annullato.

Art. 2.

Le risorse finanziarie previste nell'ambito del DOCUP Liguria 2000-2006, a valere sulla misura 1.2 A) del DOCUP medesimo di cui alle premesse, rese disponibili dalla regione per lo scorrimento delle graduatorie speciale e ordinaria del bando «industria» del 2001 (11° bando) al netto di quelle utilizzate per lo scorrimento di cui all'allegato 1, sono assegnate alle iniziative agevolate con le risorse nazionali relative alle aree depresse con la contestuale sostituzione delle stesse. Le iniziative citate sono quelle indicate nell'elenco riportato all'allegato 2 al presente decreto.

Roma, 21 maggio 2003

Il direttore generale: PASCA DI MAGLIANO

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE INIZIATIVE INTERESSATE DALLO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA ORDINARIA DELLA REGIONE LIGURIA RELATIVE AL BANDO DEL SETTORE INDUSTRIA-SERVIZI DEL 2001 (11° BANDO) DELLA LEGGE N. 488/1992, GIÀ AGEVOLATE IN SEDE DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA MEDESIMA CON LE RISORSE NAZIONALI RELATIVE ALLE AREE DEPRESSE DA SOSTITUIRE A VALERE SULLE RISORSE DI CUI ALLA SOTTOMISURA 1.2.A «AIUTI ALLE IMPRESE INDUSTRIALI E DI SERVIZI (COFINANZIAMENTO LEGGE N. 488/1992)» DEL DOCUP - LIGURIA 2000-2006.

POSIZ GRAD	NUMERO PROG.	TIPO GRAD.	Ob.	DITTA	AGEV. CALCOLATA (euro)
1	20788-11	ORD	2	IANUA 2000	921.256,00
2	61582-11	ORD	2	ROTONDA STORERO SERVICES	14.038,00
5	20903-11	ORD	2	LOGISTICS & SERVICES	683.138,00
6	40226-11	ORD	2	SOLIDARIETA' E LAVORO ARENZANO	79.018,00
12	61530-11	ORD	2	TAVI	429.363,00
13	88275-11	ORD	2	OIL & BULK	108.436,00
33	20886-11	ORD	2	GAMBINO LOGISTICA	401.226,00
34	61583-11	ORD	2st	OVERSEAS TRANSPORT	70.456,00
35	72728-11	ORD	2st	GRECO & PARTNERS FINANCE	31.030,00
37	20686-11	ORD	2	CASU MARCO DI CASU ALBERTO & C	47.968,00
38	75820-11	ORD	2	ITET SYSTEMS	26.484,00
42	99461-11	ORD	2st	G & G INGEGNERIA INTEGRATA	6.404,00

ALLEGATO 2

ELENCO DELLE ULTERIORI INIZIATIVE INTERESSATE DALLO SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE SPECIALE E ORDINARIA DELLA REGIONE LIGURIA RELATIVE AL BANDO DEL SETTORE INDUSTRIA-MANUFATTURIERO DEL 2001 (11° BANDO) DELLA LEGGE N. 488/1992, GIÀ AGEVOLATE IN SEDE DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE MEDESIME CON LE RISORSE NAZIONALI RELATIVE ALLE AREE DEPRESSE DA SOSTITUIRE CON QUELLE A VALERE SULLE RISORSE DI CUI ALLA SOTTOMISURA 1.2.A «AIUTI ALLE IMPRESE INDUSTRIALI E DI SERVIZI (COFINANZIAMENTO LEGGE N. 488/1992)» DEL DOCUP - LIGURIA 2000-2006.

POSIZ GRAD	NUMERO PROG.	TIPO GRAD	Ob.	DITTA	AGEV. CALCOLATA (euro)
2	75888-11	SPEC	2	OFFICINE MECCANICHE SANFILIPPO	197.514,00
5	62558-11	SPEC	2	Cosmet di Roggerone Carlo & Mario S.n.c.	28.468,00
6	20990-11	SPEC	2	LA CALA D M DI PETESSI MARIO E C	90.194,00
7	20518-11	ORD	2ST	CAVA ACQUAFREDDA	213.254,00
7	75790-11	SPEC	2	GUASTINI INDUSTRIA ELETTROTECNICA	222.366,00
8	62629-11	ORD	2	BETONCEM	1.779.810,00
8	1444-11	SPEC	2ST	CABUR	27.196,00
9	62647-11	ORD	2	COMER	1.309.497,00
9	48704-11	SPEC	2	SIELCO Sistemi Elettronici Componenti	113.704,00
10	62644-11	ORD	2	PARODI	757.425,00
11	61951-11	ORD	2	MOLAJONI LIGURIA	66.974,00
14	61997-11	ORD	2	MATROMARINE PRODUCTS DI VLADIMIRO AMATO	41.058,00
15	64566-11	ORD	2	SCHIFFINI MOBILI CUCINE	94.929,00
16	75943-11	ORD	2	FINCHIARA PROGETTI	151.110,00
19	62552-11	ORD	2	CHIOSSONE NICOLA	21.558,00
20	62685-11	ORD	2	ULTRAFLEX	109.539,00
21	62628-11	ORD	2	NUOVA OLMEC	248.874,00
23	64513-11	ORD	2	FONDERIA BOCCACCI	1.231.734,00
25	20714-11	ORD	2	IGROTERMICA	43.362,00
26	48694-11	ORD	2ST	DEIVA SVILUPPO	102.600,00
27	50442-11	ORD	2ST	DIVERPLAST	308.199,00
28	62630-11	ORD	2	EURO PRESS PACK	590.820,00
29	62686-11	ORD	2	I.L. INDUSTRIA DI LEIVI	194.151,00
30	20827-11	ORD	2	TECNIDRO	70.434,00
31	98219-11	ORD	2	INERT ECO	85.587,00
32	98220-11	ORD	2	ECOBIOS	755.163,00
36	73710-11	ORD	2	PM PONTEGGI	21.243,00
39	48685-11	ORD	2	COSTA	17.880,00
40	62633-11	ORD	2	FRATELLI DEMARTINI	71.086,00
41	20910-11	ORD	2	CANTIERI DEL MEDITERRANEO	52.554,00
43	98221-11	ORD	2	TECNOSIGNAL SNC DI FABIO STAGNARO E C	38.372,00
44	62646-11	ORD	2	ECOSEI	72.417,00
45	20884-11	ORD	2	VOTRE CHEF DI FILANTI C	196.906,00
46	73708-11	ORD	2	A L B A	126.408,00
47	75914-11	ORD	2	TS TECNOSPAMEC	105.807,00
49	48689-11	ORD	2	EMG ENGINE MECHANICAL GROUP	70.899,00
50	62850-11	ORD	2	TECNO RUBBER	61.200,00
51	75889-11	ORD	2	FLEXOPACK	123.310,00
52	75891-11	ORD	2ST	BIGGI DI BIGGI GABRIELLA E MARENCO GIORGIO	45.723,00
53	62152-11	ORD	2	OFFICINA MECCANICA PUCCIARELLI DI PUCCIARELLI RIC	94.791,00
54	20697-11	ORD	2	BERTONE SERRAMENTI SNC DI BERTONE PIERGIORGIO I	123.464,00
55	75937-11	ORD	2	NEGRO FLLI - COSTRUZIONI GENERALI	35.192,00
56	20687-11	ORD	2	AMARETTI VIRGINIA	301.491,00
57	62636-11	ORD	2	NORTH SAILS ITALIA	102.186,00
60	75880-11	ORD	2	CARTIERA SAN GIORGIO	29.314,00
61	62852-11	ORD	2	NUOVA SPT DI FABIO LERTORA & C	47.668,00
62	20859-11	ORD	2	MERLO LUCIANO	32.154,00
63	62849-11	ORD	2	CANTIERI NAVALI LAVAGNA	91.362,00
64	75934-11	ORD	2	C R V I CENTRO REVISIONI VEICOLI INDUSTRIALI	103.374,00
65	75972-11	ORD	2ST	FONTI SANTA CLARA	34.376,00
66	75918-11	ORD	2	VISCOL	63.050,00

03A09674

DECRETO 24 luglio 2003.

Fissazione del termine per l'indicazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano delle proposte in materia di agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992, relative ai bandi dell'anno 2003 per i settori industria, turismo e commercio, nonché al bando con modalità semplificate per le imprese artigiane, e piano di riparto delle risorse finanziarie complessivamente disponibili per il 2003.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero delle attività produttive la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, che prevede, in particolare, una rilevante partecipazione delle regioni nella programmazione ed assegnazione delle risorse finanziarie e nel procedimento di formazione delle graduatorie;

Considerato, in particolare, che, secondo le condizioni ed i termini indicati nelle predette direttive, ciascuna regione può formulare proprie proposte relative a settori di attività o aree ritenuti prioritari, ai fini della formazione di una graduatoria regionale speciale, relative a specifiche priorità, con riferimento a particolari aree del territorio, specifici settori merceologici e tipologie di investimento, sia in relazione alla graduatoria ordinaria che a quella speciale, ai fini della determinazione del punteggio relativo all'indicatore di cui al punto 5, lettera c5.4) delle predette direttive, nonché, limitatamente al settore «turismo», proposte relative ad ulteriori attività ammissibili rispetto a quelle individuate dalle direttive medesime;

Considerato che, ai fini della formazione delle graduatorie speciali, le regioni possono destinare alle stesse fino al 50% delle risorse finanziarie disponibili per la regione stessa per gli interventi della legge n. 488/1992;

Visto il punto 5, lettera c5.4) del richiamato decreto ministeriale 3 luglio 2000 che prevede, per i soli settori «industria» e «turismo» la formazione di due graduatorie dei progetti comportanti investimenti complessivamente ammissibili superiori a 25.822.844,95 euro e di quelli assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti di investimento («grandi progetti»), stabilendo che alla copertura delle stesse sia destinata una quota delle risorse complessivamente disponibili nella misura fissata dal Ministro delle attività produttive, tenuto conto dell'ammontare delle risorse stesse e, comunque, nel limite massimo del 30% di queste ultime;

Ritenuto di destinare, secondo il medesimo criterio del 2002, alla copertura delle richiamate graduatorie dei «grandi progetti» dei settori «industria» e «turismo» rispettivamente il 14% e l'8% delle relative risorse finanziarie disponibili;

Visto l'art. 14, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che prevede modalità semplificate per l'accesso delle imprese artigiane alle agevolazioni della legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive d'intesa con la Conferenza Stato- regioni del 21 novembre 2002, concernente le suddette modalità semplificate per le imprese artigiane, che prevede l'emanazione di una specifica circolare per la fissazione, tra l'altro, di eventuali limiti all'ammissibilità delle spese, la definizione della modulistica e della documentazione per la presentazione delle domande e dei criteri per la determinazione degli indicatori utili per la formazione delle graduatorie;

Visto l'art. 52, comma 77 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha esteso le agevolazioni del «settore commercio» della legge n. 488/1992 a nuovi soggetti e tipologie di intervento, le cui modalità di attuazione sono in corso di definizione con specifiche direttive del Ministro delle attività produttive e saranno oggetto di una successiva circolare esplicativa;

Ritenuto necessario, onde consentire una rapida attuazione degli interventi di cui si tratta, fissare termini differenziati entro i quali le regioni e le province autonome possano formulare le proprie richiamate proposte valide per le domande dei bandi del 2003 dei settori «industria», «turismo» e «commercio», nonché di quello delle imprese artigiane di cui all'art. 14, comma 1 della citata legge n. 57/2001, al fine di tenere tempestivamente conto dei differenti tempi di definizione delle relative richiamate normative;

Visto il proprio decreto del 3 luglio 2003 con il quale vengono individuate le risorse finanziarie disponibili per i bandi della legge n. 488/1992 per il 2003;

Considerato che la predetta legge n. 57/2001 prevede, ai fini dell'attuazione delle modalità semplificate per l'accesso delle imprese artigiane agli interventi della legge n. 488/1992, che il Ministro delle attività produttive determini, con proprio decreto, una quota delle risorse annualmente disposte in favore della stessa legge n. 488/1992;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 9 maggio 2003 con la quale sono stati fissati i criteri di riparto su base regionale delle suddette risorse finanziarie;

Ritenuto opportuno rappresentare, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, il riparto delle risorse finanziarie tra i settori «industria», «turismo» e «commercio» e, nell'ambito del settore «industria», quello relativo al bando riservato alle imprese artigiane, al fine di consentire la formulazione delle relative separate proposte;

Decreta:

Articolo unico

1. In relazione ai bandi del 2003 dei settori «industria», «turismo» e «commercio» in materia di agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992, il termine ultimo per l'indicazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano delle proprie proposte concernenti la formazione delle graduatorie speciali e le relative risorse, le specifiche priorità ed i relativi punteggi, nonché, per il solo settore «turismo», le ulteriori attività ammissibili, previste dalle direttive di cui al decreto ministeriale del 3 luglio 2000, è fissato come segue:

a) per i bandi dei settori «industria» e «turismo»: al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto;

b) per il bando concernente le modalità semplificate per le imprese artigiane di cui all'art. 14, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57: al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della circolare esplicativa prevista dal decreto del Ministro delle attività produttive del 21 novembre 2002;

c) per il bando del settore «commercio»: al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della circolare esplicativa concernente l'estensione delle agevolazioni della legge n. 488/1992 agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Ai fini del computo dei suddetti periodi, non si tiene conto degli eventuali giorni del mese di agosto.

2. Le regioni e le province autonome di cui al comma 1 provvederanno ad individuare le misure percentuali delle risorse da riservare alle graduatorie speciali tenuto anche conto del piano di riparto delle risorse complessivamente disponibili per il 2003 riportato negli allegati al presente decreto.

3. Per la determinazione del riparto di cui al comma 2, alle graduatorie relative alle modalità semplificate per le imprese artigiane sono destinate risorse finanziarie in misura pari al 10% di quelle assegnate al settore «industria» con decreto ministeriale del 3 luglio 2003 ed alle graduatorie dei «grandi progetti» relative ai settori «industria» e «turismo» sono destinate risorse finanziarie in misura pari, rispettivamente, al 14% ed all'8% di quelle individuate per gli stessi settori con il medesimo citato decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2003

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO 1

PIANO DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELLA LEGGE N. 488/1992, PER IL BANDO ORDINARIO «INDUSTRIA» DELL'ANNO 2003 (IMPORTI IN MILIONI DI EURO).

1. Risorse disponibili per i settori «industria», «turismo» e «commercio»: 1.764,4 (decreto ministeriale 3 luglio 2003), da assegnare per l'85% alle regioni dell'obiettivo 1 (comprese Abruzzo e Molise) e per il 15% alle regioni e province autonome del centro-nord (delibera CIPE 9 maggio 2003).

2. Risorse assegnate al settore «industria» (70% di quelle totali): 1.235,080, di cui 123,508 (10%) riservate al bando per le imprese artigiane (art. 14 della legge n. 57/2001 e decreto ministeriale 21 novembre 2002), cosi suddivise:

a) 85% per le regioni dell'obiettivo 1, comprese Abruzzo e Molise: 1.049,818, di cui 104,982 per il bando per le imprese artigiane;

b) 15% per le regioni e province autonome del centro-nord: 185,262, di cui 18,526 per il bando per le imprese artigiane.

3. Di cui risorse disponibili per le graduatorie dei «grandi progetti»:

a) per le regioni dell'obiettivo 1 (con Abruzzo e Molise): 132,277 (14% di 944,836, disponibili per il bando ordinario);

b) per le regioni e province autonome del centro-nord: 23,343 (14% di 166,736 disponibili per il bando ordinario).

Regione	%	Bando ordinario	Bando artigiani
Campania	23,92	194,364	25,112
Puglia	16,40	133,260	17,217
Basilicata	4,45	36,159	4,672
Calabria	12,33	100,189	12,944
Sicilia	24,00	195,014	25,196
Sardegna	12,00	97,507	12,598
Abruzzo	4,31	35,021	4,525
Molise	2,59	21,045	2,719
Totale aree obiettivo 1	**100,0**	**812,559**	**104,982**
Piemonte	18,57	26,628	3,440
Valle d'Aosta	0,63	0,903	0,117
Provincia autonoma di Bolzano	1,09	1,563	0,202
Provincia autonoma di Trento	0,54	0,774	0,100
Friuli Venezia Giulia	3,07	4,402	0,569
Veneto	10,18	14,597	1,886
Liguria	8,96	12,848	1,660
Lombardia	10,53	15,099	1,951
Toscana	14,45	20.720	2,677
Emilia Romagna	3,24	4,646	0,600
Marche	4,45	6,381	0,824
Umbria	5,63	8,073	1,043
Lazio	18,66	26,757	3,457
Totale altre aree depresse	**100,0**	**143,393**	**18,526**

Graduatoria "grandi progetti" obiettivo 1	**132,277**
Graduatoria "grandi progetti" restanti aree depresse	**23,343**

ALLEGATO 2

PIANO DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELLA LEGGE N. 488/1992, PER IL BANDO «TURISMO» DELL'ANNO 2003 (IMPORTI IN MILIONI DI EURO).

1. Risorse disponibili per i settori «industria», «turismo» e «commercio»: 1.764,4 (decreto ministeriale 3 luglio 2003), da assegnare per l'85% alle regioni dell'obiettivo 1 (comprese Abruzzo e Molise) e per il 15% alle regioni e province autonome del centro-nord (delibera CIPE 9 maggio 2003).

2. Risorse assegnate al settore «turismo» (25% di quelle totali): 441,100, così suddivise:

a) 85% per le regioni dell'obiettivo 1, comprese Abruzzo e Molise: 374,935;

b) 15% per le regioni e province autonome del centro-nord: 66,165.

3. Di cui risorse disponibili per le graduatorie dei «grandi progetti»:

a) per le regioni dell'obiettivo 1 (con Abruzzo e Molise): 29,995 (8% delle risorse disponibili);

b) per le regioni e province autonome del centro-nord: 5,293 (8% delle risorse disponibili).

Regione	%	risorse
Campania	23,92	82,510
Puglia	16,40	56,570
Basilicata	4,45	15,350
Calabria	12,33	42,531
Sicilia	24,00	82,786
Sardegna	12,00	41,393
Abruzzo	4,31	14,867
Molise	2,59	8,934
Totale aree obiettivo 1	**100,0**	**344,940**
Piemonte	18,57	11,304
Valle d'Aosta	0,63	0,383
Provincia autonoma di Bolzano	1,09	0,664
Provincia autonoma di Trento	0,54	0,329
Friuli Venezia Giulia	3,07	1,869
Veneto	10,18	6,197
Liguria	8,96	5,454
Lombardia	10,53	6,410
Toscana	14,45	8,796
Emilia Romagna	3,24	1,972
Marche	4,45	2,709
Umbria	5,63	3,427
Lazio	18,66	11,359
Totale altre aree depresse	**100,00**	**60,872**

Graduatoria "grandi progetti" obiettivo 1	**29,995**
Graduatoria "grandi progetti" restanti aree depresse	**5,293**

ALLEGATO 3

PIANO DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELLA LEGGE N. 488/1992, PER IL BANDO «COMMERCIO» DELL'ANNO 2003 (IMPORTI IN MILIONI DI EURO).

1. Risorse disponibili per i settori «industria», «turismo» e «commercio»: 1.764,4 (decreto ministeriale 3 luglio 2003), da assegnare per l'85% alle regioni dell'obiettivo 1 (comprese Abruzzo e Molise) e per il 15% alle regioni e province autonome del centro-nord (delibera CIPE 9 maggio 2003).

2. Risorse assegnate al settore «commercio» (5% di quelle totali): 88,220, così suddivise:

a) 85% per le regioni dell'obiettivo 1, comprese Abruzzo e Molise: 74,987;

b) 15% per le regioni e province autonome del centro-nord: 13,233.

Regione	%	Risorse
Campania	23,92	17,937
Puglia	16,40	12,298
Basilicata	4,45	3,337
Calabria	12,33	9,246
Sicilia	24,00	17,997
Sardegna	12,00	8,998
Abruzzo	4,31	3,232
Molise	2,59	1,942
Totale aree obiettivo 1	**100,0**	**74,987**
Piemonte	18,57	2,457
Valle d'Aosta	0,63	0,083
Provincia autonoma di Bolzano	1,09	0,144
Provincia autonoma di Trento	0,54	0,071
Friuli Venezia Giulia	3,07	0,406
Veneto	10,18	1,347
Liguria	8,96	1,186
Lombardia	10,53	1,393
Toscana	14,45	1,912
Emilia Romagna	3,24	0,429
Marche	4,45	0,589
Umbria	5,63	0,745
Lazio	18,66	2,469
Totale altre aree depresse	**100,00**	**13,233**

03A09678

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 7 aprile 2003.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo dell'Accademia dei Lincei, nel IV centenario della fondazione, nel valore di € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante: «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 282 del 2 dicembre 2002, di «Autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003»;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2003, un francobollo celebrativo dell'Accademia dei Lincei, nel IV centenario della fondazione, nel valore di € 0,41.

Il francobollo è stampato in calco-lito, carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 x 40; formato stampa: mm 26 x 36; dentellatura: 13 ¼ x 14; colori: tre colori offset, due calco più oro calcografico; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 20,50».

La vignetta riproduce il primo emblema dell'Accademia Nazionale dei Lincei, fondata a Roma nel 1603, caratterizzato da una lince, metafora dell'acutezza e penetrazione della vista; in basso è riportata, in colore oro, la scritta «LYNCAEI».

Completano il francobollo la leggenda «ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2003

Il Segretario generale del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il Capo della direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

03A10039

DECRETO 16 maggio 2003.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Scuole e Università» dedicato alla Luiss Guido Carli, nel valore di € 2,58.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per

l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva n. 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409»;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quella avente come tematica «Scuole e Università»;

Visto il decreto 27 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 5 giugno 2002, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'emissione, nell'anno 2003, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare un francobollo appartenente alla serie in parola, da emettere nell'anno 2003, alla Luiss Guido Carli;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2003, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Scuole e Università» dedicato alla Luiss Guido Carli, nel valore di € 2,58.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48×40; formato stampa: mm 44×36; dentellatura: 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 64,50».

La vignetta raffigura, a sinistra, un ritratto di Guido Carli e, a destra, la sede dell'omonima Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, che si trova all'interno di un parco settecentesco nel centro di Roma.

Completano il francobollo la leggenda «UNIVERSITÀ LUISS GUIDO CARLI», la scritta «ITALIA» ed il valore di «€ 2,58».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2003

Il Segretario generale del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il Capo della direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

03A10038

DECRETO 27 giugno 2003.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di due francobolli celebrativi di Europa 2003 (l'arte dei poster), nel valore di € 0,41 e € 0,52.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 recante: «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 409»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana - serie generale - n. 282 del 2 dicembre 2002, di «Autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003»;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 11 giugno 2001, n. 133) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2003, due francobolli celebrativi di Europa 2003: l'arte dei poster, nel valore di € 0,41 e € 0,52.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30x40; formato stampa: mm 26x36; dentellatura: 13¼ × 14; colori: cinque; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 20,50» per il francobollo di € 0,41 e «€ 26,00» per il francobollo di € 0,52.

Le vignette sono dedicate al tema comune «l'arte dei poster» e ciascuna riproduce, entro una cornice ispirata allo stile liberty, un manifesto realizzato da Marcello Dudovich (Trieste 1878 - Milano 1962) cartellonista, illustratore, decoratore e pittore italiano del '900.

Completano ciascun francobollo le leggende «EUROPA» e «L'ARTE DEI POSTER», la scritta «ITALIA» e il rispettivo valore «€ 0,41» e «€ 0,52».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2003

Il Segretario generale del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il Capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

03A10037

DECRETO 7 luglio 2003.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Aldo Moro, nel 25º anniversario della morte, nel valore di € 0,62.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante: «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 409»;

Visto il decreto 24 maggio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 128 del 3 giugno 1999, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'istituzione del servizio di corriere prioritario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 282 del 2 dicembre 2002, di «Autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2003, di «Autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003»;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2003, un francobollo commemorativo di Aldo Moro, nel 25º anniversario della morte, nel valore di € 0,62.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta bianca patinata neutra, non fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×14; colori: tre più inchiostro interferenziale trasparente-oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 31,00».

La vignetta raffigura, entro una cornice lineare, lo statista Aldo Moro rapito a Roma dalle Brigate Rosse e ritrovato ucciso il 9 maggio 1978.

Completano il francobollo le date «1916-1978», la leggenda «ALDO MORO», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,62». Caratteristiche dell'etichetta: l'etichetta, stampata con il sistema autoadesivo, è di formato mm 40×14, reca in negativo le scritte «posta**prioritaria**» e «Priority Mail» su campitura di colore bleu ed è raccolta su un foglio a parte. Essa presenta la fustellatura al vivo (senza margini bianchi) in tutti e quattro i lati. Il foglio, di formato cm 20,1×30,5, contiene 76 esemplari, fustellati e sfridati a simulazione di dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascuna etichetta dal proprio supporto. Esso presenta una fascia lungo il lato destro su cui è riportato un numero progressivo. Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente. Grammatura: 90 gr/mq. Supporto: carta bianca, tipo Kraft monosiliconata da 60 gr/mq. Adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco). Stampa: a cura dell'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, tipografica di colore bleu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2003

Il Segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il Capo della Direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

03A10036

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 31 luglio 2003.

Conferma del riconoscimento della Scuola superiore per mediatori linguistici, in Roma, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori, ai sensi del regolamento adottato con decreto 10 gennaio 2002, n. 38.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E GLI STUDENTI

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori e, in particolare, l'art. 10, che prevede l'onere per le scuole riconosciute ai sensi della legge n. 697 del 1986 di conformarsi alle disposizioni dello stesso provvedimento;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in «Scienze della mediazione linguistica»;

Visto il decreto ministeriale, in data 4 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Visto il decreto ministeriale in data 1° settembre 1989 con il quale è stata disposta l'abilitazione della Scuola superiore per interpreti e traduttori, con sede in Roma via G. Alessi n. 126, successivamente trasferita in via Gregorio VII n. 126, a rilasciare diplomi di interpreti e traduttori aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986;

Vista l'istanza presentata dalla predetta Scuola per i fini di cui all'art. 10 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Visto l'avviso favorevole alla conferma del riconoscimento della Scuola, espresso dalla riferita commissione tecnico-consultiva nella riunione del 23 luglio 2003, a condizione che la stessa provveda agli adempimenti precisati con il predetto parere nei termini ivi indicati.

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento della Scuola superiore per interpreti e traduttori, con sede in Roma, via Gregorio VII n. 126, che assume la denominazione di scuola superiore per mediatori linguistici, a condizione che la stessa provveda agli adempimenti indicati nell'allegato parere nei termini ivi stabiliti, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38.

2. La Scuola è abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000.

3. Il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno al primo anno dei corsi è pari a 90 unità e, complessivamente per l'intero ciclo, a 270 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2003

Il direttore generale del servizio: MASIA

03A09648

DECRETO 31 luglio 2003.

Conferma del riconoscimento della Scuola superiore per mediatori linguistici «F. Casati», in Como, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori, ai sensi del regolamento adottato con decreto 10 gennaio 2002, n. 38.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E GLI STUDENTI

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori e, in particolare, l'art. 10, che prevede l'onere per le scuole riconosciute ai sensi della legge n. 697 del 1986 di conformarsi alle disposizioni dello stesso provvedimento;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in «Scienze delle mediazione linguistica»;

Visto il decreto ministeriale in data 4 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Visto il decreto ministeriale in data 23 aprile 1990, con il quale è stata disposta, l'abilitazione della scuola superiore per interpreti e traduttori «F. Casati» con sede in Como, via Petrarca 9 successivamente trasferito in via Carloni, 8, a rilasciare diplomi di interpreti e traduttori aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986;

Vista l'istanza presentata dalla predetta Scuola per i fini di, cui all'art. 10 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Visto l'avviso favorevole alla conferma del riconoscimento della scuola, espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 22 luglio 2003, a condizione che la stessa provveda agli adempimenti precisati con il predetto parere nei termini ivi indicati;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento della Scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Como via Carloni, 8, che assume la denominazione di scuola Superiore per mediatori linguistici «F. Casati», a condizione che la stessa provveda agli adempimenti indicati nell'allegato parere nei termini ivi stabiliti, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38.

2. La scuola è abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000.

3. Il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno ai primo anno dei corsi è pari a venticinque unità e, complessivamente per l'intero ciclo, a settantacinque unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2003

Il direttore generale del servizio: MASIA

03A09680

DECRETO 31 luglio 2003.

Conferma del riconoscimento della Scuola superiore per mediatori linguistici in Varese, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori, ai sensi del regolamento adottato con decreto 10 gennaio 2002, n. 38.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E GLI STUDENTI

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina dei riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori e, in particolare, l'art. 10, che prevede l'onere per le scuole riconosciute ai sensi della legge n. 697 del 1986 di conformarsi alle disposizioni dello stesso provvedimento;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in «Scienze delle mediazione linguistica»;

Visto il decreto ministeriale in data 4 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Visto il decreto ministeriale in data 19 maggio 1989 con il quale è stata disposta l'abilitazione della scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Varese, via Montello, 9, successivamente trasferita in via Cavour, 30, a rilasciare diplomi di interpreti e traduttori aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986;

Vista l'istanza presentata dalla predetta Scuola per i fini di cui all'art. 10 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Visto l'avviso favorevole alla conferma del riconoscimento della scuola, espresso dalla commissione tecnicoconsultiva nella riunione del 23 luglio 2003, a condizione che la stessa provveda agli adempimenti precisati con il predetto parere nei termini ivi indicati;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento della Scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Varese, via

Cavour, 30, che assume la denominazione di Scuola Superiore per mediatori linguistici, a condizione che la stessa provveda agli adempimenti indicati nell'allegato parere nei termini ivi stabiliti, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38.

2. La Scuola è abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000.

3. Il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno al primo anno dei corsi è pari a cinquanta unità e, complessivamente per l'intero ciclo, a centocinquanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2003

Il direttore generale del servizio: MASIA

03A09681

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 31 luglio 2003.

Disposizioni in materia di determinazione del costo medio annuo di distribuzione per cliente e del fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione del gas per l'anno termico 2003-2004. (Deliberazione n. 88/03).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 luglio 2003,

Premesso che:

ai sensi dell'art. 4, comma 11, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, recante definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, (di seguito: deliberazione n. 237/00), l'Autorità aggiorna annualmente il valore del costo medio annuo di distribuzione per cliente (di seguito: CMUD);

ai sensi dell'art. 5, comma 1, della deliberazione n. 237/00, come modificato dalla deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2001, n. 58/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2001 (di seguito: deliberazione n. 58/01), è istituito con decorrenza dal 1° luglio 2001 un fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione del gas (di seguito: fondo di compensazione) alimentato da versamenti annuali costituiti da quote (QFNC) relative agli ambiti tariffari diversi da quelli a costo elevato;

ai sensi dell'art. 5, comma 3, della deliberazione n. 237/00, come modificato dalla deliberazione n. 58/01, l'Autorità determina annualmente la quota QFNC a carico degli ambiti tariffari diversi da quelli a costo elevato, come percentuale uniforme del costo di distribuzione riconosciuto in misura non superiore al due per cento;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

la deliberazione n. 237/00;

la deliberazione n. 58/01;

la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2001, n. 306/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 16 gennaio 2002, recante assegnazione in via transitoria alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) della gestione del fondo di compensazione, di cui all'art. 5 della deliberazione dell'Autorità n. 237/00;

la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2003, n. 44/03, recante rinnovo dell'affidamento in via transitoria alla Cassa della gestione del fondo di compensazione di cui all'art. 5 della deliberazione dell'Autorità n. 237/00;

Considerato che dalle risultanze della gestione del fondo di compensazione, comunicate dalla Cassa con nota del 13 maggio 2003 (prot. Autorità n. 022131 del 29 luglio 2003), risulta la possibilità di ridurre, per l'anno termico 2003-2004, la quota QFNC a carico degli ambiti tariffari diversi da quelli a costo elevato;

Ritenuto che sia necessario:

definire il nuovo valore della quota QFNC a carico degli ambiti tariffari diversi da quelli a costo elevato per l'anno termico 2003-2004;

determinare il nuovo valore del CMUD per l'anno termico 2003-2004;

Delibera:

Art. 1.

Determinazione del costo medio annuo di distribuzione per cliente per l'anno termico 2003- 2004

1.1. Il costo medio annuo di distribuzione per cliente CMUD di cui all'art. 4, comma 11, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, (di seguito: deliberazione n. 237/00), applicabile per l'anno termico 2003-2004, è determinato in euro 122,13 per la distribuzione di gas naturale e in euro 155,65 per la distribuzione degli altri gas.

Art. 2.

Determinazione della quota QFNC a carico degli ambiti tariffari diversi da quelli a costo elevato per l'anno termico 2003-2004.

2.1. La quota QFNC positiva di cui all'art. 5, comma 3, della deliberazione n. 237/00, come modificato dalla deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2001, n. 58/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2001 (di seguito: deliberazione n. 58/01), per gli ambiti tariffari diversi da quelli a costo elevato relativa all'anno termico 2003-2004, è pari all'1% del costo di distribuzione.

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

3.1. Gli esercenti sono tenuti a presentare le proposte tariffarie di cui all'art. 13, comma 1, della deliberazione n. 237/00, entro il 30 settembre 2003, secondo i moduli predisposti dall'Autorità e pubblicati nel suo sito internet (www.autorita.energia.it).

3.2. Il termine di cui all'art. 4, comma 2, della deliberazione n. 58/01 per i versamenti eseguiti dagli esercenti alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) relativi agli anni termici 2001-2002 e 2002-2003 è prorogato sino al 15 ottobre 2003.

3.3. Il termine di cui all'art. 4, comma 3, della deliberazione n. 58/01, per i versamenti eseguiti dalla Cassa agli esercenti relativi agli anni termici 2001-2002 e 2002-2003 è prorogato sino al 15 novembre 2003.

3.4. Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 31 luglio 2003

Il presidente: RANCI

03A09682

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Sault Sainte Marie (Canada)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Il sig. Raffaele Medaglia, vice console onorario in Sault S.te Marie (Canada), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Toronto degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Toronto delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Toronto dei testamenti formati a bordo di navi e aeromobili nazionali e stranieri;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Toronto di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

7) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Toronto;

8) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa al rilascio dei visti;

9) svolgimento della operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, ferma restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato generale d'Italia in Toronto;

11) autentica di firme apposte in calce a scritture private, legalizzazione di firme apposte da «Notary Public» su atti notarili e autentiche di firme su atti amministrativi;

12) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 agosto 2003

Il vice direttore generale per il personale
SPINELLI

03A10018

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 1º settembre 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0965
Yen giapponese	127,58
Corona danese	7,4253
Lira Sterlina	0,69810
Corona svedese	9,1713
Franco svizzero	1,5370
Corona islandese	88,16
Corona norvegese	8,2250
Lev bulgaro	1,9464
Lira cipriota	0,58394
Corona ceca	32,458
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	257,48
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,6316
Lira maltese	0,4257
Zloty polacco	4,3589
Leu romeno	37302
Tallero sloveno	235,0500
Corona slovacca	42,005
Lira turca	1525500
Dollaro australiano	1,6981
Dollaro canadese	1,5118
Dollaro di Hong Kong	8,5518
Dollaro neozelandese	1,9016
Dollaro di Singapore	1,9216
Won sudcoreano	1288,88
Rand sudafricano	8,0598

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A10083

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Ringer lattato»

Estratto decreto n. 379 del 28 luglio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune RINGER LATTATO con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale, anche nelle forme e confezioni: «soluzione per infusione endovenosa» 10 flaconi 500 ml; «soluzione per infusione endovenosa» 10 flaconi 1000 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG, con sede legale e domicilio fiscale in 34209 - Melsungen, Carl Braun strasse, 1 - Germania (DE).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «soluzione per infusione endovenosa» 10 flaconi 500 ml - A.I.C. n. 034302036\G (in base 10), 10QU2N (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa;

classe: C;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

produttore: B. Braun Melsungen AG stabilimento sito in Melsungen (Germania), Carl-Braun-strasse, 1 (tutte); B. Braun Medical SA stabilimento sito in Rubi - Barcellona (Spagna), Carretera de Terrasa, 121 (tutte);

composizione: 1000 ml:

principio attivo: sodio cloruro 6 g: potassio cloruro 0,4 g; sodio idrossido 1,17 g; calcio cloruro anidro 0,22 g: acido lattico 2,6 g;

eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml;

confezione: «soluzione per infusione endovenosa» 10 flaconi 1000 ml - A.I.C. n. 034302048\G (in base 10), 10QU30 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa;

classe: C;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

produttore: B. Braun Melsungen AG stabilimento sito in Melsungen (Germania), Carl-Braun-strasse, 1 (tutte); B. Braun Medical SA stabilimento sito in Rubi - Barcellona (Spagna), Carretera de Terrasa, 121 (tutte);

composizione: 1000 ml:

principio attivo: sodio cloruro 6 g: potassio cloruro 0,4 g; sodio idrossido 1,17 g; calcio cloruro anidro 0,22 g: acido lattico 2,6 g;

eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: nella terapia sostitutiva parenterale delle perdite di fluidi extracellulari ed elettroliti, quando è necessario correggere stati acidosici lievi o moderati, ma non gravi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09992

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Lacrypos»

Estratto decreto n. 382 del 28 luglio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LACRYPOS, nelle forme e confezioni:

«3% collirio, soluzione» 30 contenitori monodose da 0,5 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Alcon Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Giulio Richard n. 1/B, c.a.p. 20143, Italia, codice fiscale n. 07435060152.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «3% collirio, soluzione» 30 contenitori monodose da 0,5 ml - A.I.C. n. 032947018 (in base 10) 0ZFGUB (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: collirio, sospensione;

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione;

produttore: Laboratoires Alcon S.A. stabilimento sito in Kaysersberg (Francia), rue Georges Ferrenbach, 23 (tutte le fasi);

composizione: 100 ml;

principio attivo: condroitina sodio solfato 3 g;

eccipienti: fosfato dipotassico anidro 250 mg; fosfato monopotassico anidro 113 mg; acido borico 1200 mg; acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10000

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Ringer acetato»

Estratto decreto n. 386 del 28 luglio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune RINGER ACETATO di cui alle caratteristiche del Formulario unico nazionale anche nelle forme e confezioni: «soluzione per infusione endovenosa» 10 flaconi 500 ml, «soluzione per infusione endovenosa» 10 flaconi 1000 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG, con sede legale e domicilio fiscale in 34209 - Melsungen, Carl Braun strasse, 1, Germania.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «soluzione per infusione endovenosa»10 flaconi 500 ml - A.I.C. n. 034301034\G (in base 10), 10QT3B (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa;

classe: C;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

produttore: B. Braun Melsungen AG stabilimento sito in Melsungen (Germania), Carl-Braun-strasse, 1 (tutte); B. Braun Medical SA stabilimento sito in Rubi - Barcellona (Spagna), Carretera de Terrassa 121 (tutte);

composizione: 1000 ml:

principio attivo: sodio cloruro 6 g; potassio cloruro 0,3 g; calcio cloruro diidrato 0,22 g; sodio acetato 4 g;

eccipiente: acqua p.p.i quanto basta a 1000 ml;

Confezione: «soluzione per infusione endovenosa» 10 flaconi 1000 ml - A.I.C. n. 034301046\G (in base 10), 10QT3Q (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa;

classe: C;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione

produttore: B. Braun Melsungen AG stabilimento sito in Melsungen (Germania), Carl-Braun-strasse, 1 (tutte); B. Braun Medical SA stabilimento sito in Rubi - Barcellona (Spagna), Carretera de Terrassa 121 (tutte);

composizione: 1000 ml:

principio attivo: sodio cloruro 6 g; potassio cloruro 0,3 g; calcio cloruro diidrato 0,22 g; sodio acetato 4 g;

eccipiente: acqua p.p.i quanto basta a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: nella terapia sostitutiva delle perdite di fluidi extracellulari ed elettroliti, quando è necessario correggere stati acidosici lievi e moderati ma non gravi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09995

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Sodio cloruro».

Estratto decreto G. n. 388 del 30 luglio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune SODIO CLORURO, con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale, nelle forme e confezioni: «0,9% solvente per uso parenterale» 1 fiala da 5 ml, «0,9% solvente per uso parenterale» 5 fiale da 5 ml, «0,9% solvente per uso parenterale» 10 fiale da 5 ml, «0,9% solvente per uso parenterale» 1 fiala da 10 ml, «0,9% solvente per uso parenterale» 5 fiale da 10 ml, «0,9% solvente per uso parenterale» 10 fiale da 10 ml.

Titolare A.I.C.: Ipra S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Palermo, viale Regione Siciliana (palaz. Heloise), c.a.p. n. 90135, Italia, codice fiscale n. 03714310822.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «0,9% solvente per uso parenterale «1 fiala da 5 ml - A.I.C. n. 030640155 (in base 10) 0X720V (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: solvente per uso parenterale;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica» (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

produttore: Ipra S.p.a. stabilimento sito in Assoro (Enna), via Pasquasia, ang. via Giangagliano - Z.I. Dittaino (tutte);

composizione: una fiala da 5 ml contiene:

principio attivo: sodio cloruro 45 mg;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili.

Confezione: «0,9% solvente per uso parenterale» 5 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 030640167 (in base 10) 0X7217 (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: solvente per uso parenterale;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica» (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

produttore: Ipra S.p.a. stabilimento sito in Assoro (Enna), via Pasquasia, ang. via Giangagliano - Z.I. Dittaino (tutte);

composizione: una fiala da 5 ml contiene:

principio attivo: sodio cloruro 45 mg;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili.

Confezione: «0,9% solvente per uso parenterale» 10 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 030640179 (in base 10) 0X721M (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: solvente per uso parenterale;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica» (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

produttore: Ipra S.p.a. stabilimento sito in Assoro (Enna), via Pasquasia, ang. via Giangagliano - Z.I. Dittaino (tutte);

composizione: una fiala da 5 ml contiene:

principio attivo: sodio cloruro 45 mg;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili.

Confezione: «0,9% solvente per uso parenterale» 1 fiala da 10 ml - A.I.C. n. 030640205 (in base 10) 0X722F (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: solvente per uso parenterale;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica» (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

produttore: Ipra S.p.a. stabilimento sito in Assoro (Enna), via Pasquasia, ang. via Giangagliano - Z.I. Dittaino (tutte);

composizione: una fiala da 10 ml contiene:

principio attivo: sodio cloruro 90 mg;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili.

Confezione: «0,9% solvente per uso parenterale» 5 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 030640193 (in base 10) 0X7221 (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: solvente per uso parenterale;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica» (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

produttore: Ipra S.p.a. stabilimento sito in Assoro (Enna), via Pasquasia, ang. via Giangagliano - Z.I. Dittaino (tutte);

composizione: una fiala da 10 ml contiene:

principio attivo: sodio cloruro 90 mg;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili.

Confezione: «10 ml solvente per uso parenterale» 10 fiale - A.I.C. n. 035395181 (in base 10) 0X721P (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: solvente per uso parenterale;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica» (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

produttore: Ipra S.p.a. stabilimento sito in Assoro (Enna), via Pasquasia, ang. via Giangagliano - Z.I. Dittaino (tutte);

composizione: una fiala da 10 ml contiene:

principio attivo: sodio cloruro 90 mg;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche: allestimento di preparazioni per uso parenterale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09999

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Maxid».

Estratto decreto n. 359 del 25 luglio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Fonten Farmaceutici S.r.l., con sede in via Giunio Bazzoni n. 5, Roma, con codice fiscale n. 11929810155.

Specialità medicinale: MAXID.

Confezione: 1 flac. polv. im 1000 mg + fiala solv. 2,5 ml - A.I.C. n. 033084017,

è ora trasferita alla società: So.Se.Pharm S.r.l. società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini, con sede in via dei Castelli Romani n. 22, Pomezia (Roma), con codice fiscale n. 01163980681.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10001

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Amicasil».

Estratto decreto n. 381 del 28 luglio 2003

È autorizzata la modifica del condizionamento primario del medicinale AMICASIL, consistente nella sostituzione:

della confezione «1 flacone im 500 mg 2 ml» (codice A.I.C. n. 024459099) con la confezione «500 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala in vetro (codice A.I.C. n. 024459113);

della confezione «1 flacone im 1 g 4 ml» (codice A.I.C. n. 024459101) con la confezione «1000 mg/4 ml soluzione iniettabile» 1 fiala in vetro (codice A.I.C. n. 024459125).

Titolare A.I.C.: Pharmatex Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Appiani, 22, cap 20121, Italia, codice fiscale n. 03670780158.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «500 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala in vetro - A.I.C. n. 024459113 (in base 10), 0RBFV9 (in base 32);

classe: resta confermata: la classe «A» nota 55bis;

classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/92);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Fisiopharma S.r.l. stabilimento sito in Palomonte (Italia), nucleo industriale (tutte);

composizione: l fiala in vetro:

principio attivo: amikacina solfato 667,5 mg;

eccipienti: sodio citrato 50,2 mg; sodio metabisolfito 13,4 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 2 ml.

confezione: «1000 mg/4 ml soluzione iniettabile» 1 fiala in vetro - A.I.C. n. 024459125 (in base 10), 0RBFVP (in base 32);

classe: resta confermata: la classe «A» nota 55bis;

classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Fisiopharma S.r.l. stabilimento sito in Palomonte (Italia), nucleo industriale (tutte);

composizione: 1 fiala in vetro:

principio attivo: amikacina solfato 1335 mg;

eccipienti: sodio citrato 100,4 mg; sodio metabisolfito 26,4 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 4 ml.

Indicazioni terapeutiche: «Amocasil» è indicato nel trattamento a breve termine di infezioni gravi da ceppi sensibili di germi Gram-negativi, comprese le specie di Pseudomonas, E.Coli, Proteus indolo+ e indolo-, di Providencia, del gruppo Klebsiella-Serratia, e di Acinetobacter.

Questo antibiotico si dimostra efficace: nella terapia delle batteriemie, delle setticemie e delle sepsi neonatali; nella terapia delle infezioni gravi delle vie respiratorie, delle ossa e delle articolazioni, del SNC (inclusa la meningite), delle infezioni intra addominali (inclusa la peritonite), delle ustioni e delle infezioni postoperatorie (incluse quelle della chirurgia vascolare); nella terapia delle infezioni gravi, complicate e ricorrenti, delle vie urinarie, causate da germi Gram-negativi.

Per contro, come gli altri aminoglicosidi, l'amikacina non è indicata negli episodi infettivi iniziali non complicati del tratto urinario, quando l'agente eziologico è sensibile ad antibiotici potenzialmente meno tossici; nella terapia delle infezioni da stafilococco; perciò si può adottare come terapia d'attacco in caso di infezioni stafilococciche accertate o presunte, quando il paziente è allergico ad altri antibiotici, o è presente un'infezione mista da stafilococchi e Gram-negativi; nella terapia delle sepsi neonatali, quando il test di sensibilità indica che altri aminoglicosidi non si possono impiegare.

In tali casi può essere indicata anche una terapia concomitante con un antibiotico di tipo penicillinico, a causa della possibilità di sovrinfezione da Gram-positivi (streptococchi o pneumococchi).

«Amicasil» è in grado di combattere le infezioni da germi Gram-negativi resistenti alla Gentamicina ed alla Tobramicina, Particolarmente da Proteus rettgeri, Providencia stuartii, Serratia mercescens e Pseudomonas aeruginosa.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 024459099, 024459101 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09993

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Lomuspray».

Estratto decreto MCR n. 384 del 28 luglio 2003

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale LOMUSPRAY rilasciata alla società Aventis Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazzale Turr, 5, cap 20100, Italia, codice fiscale 00832400154, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione «Aerosol spray 560 mg 112 erogazioni» (codice A.I.C. n. 026316012) viene autorizzata la confezione «5 mg sospensione pressurizzata per inalazione» bomboletta da 112 erogazioni (codice A.I.C. n. 026316024).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «5 mg sospensione pressurizzata per inalazione» bomboletta da 112 erogazioni - A.I.C. n. 026316024 (in base 10), 0T337S (in base 32);

forma farmaceutica: sospensione pressurizzata per inalazione;

classe: C;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Aventis Pharma, Holmes Chapel - London road, Holmes Chapel - Crewe, Cheshire CW4 8BEP (UK);

composizione: ogni erogazione contiene:

principio attivo: sodio cromoglicato 5 mg;

eccipienti: polivinilpirrolidone (povidone) K 30, polietilenglicole (PEG) 600 1,1,1,2,3,3,3, eptafluoropropano (HFA 227 - propellente non dannoso per l'ozono) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

indicazioni terapeutiche: prevenzione delle recidive degli accessi di asma bronchiale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 026316012 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

03A09994

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Keforal».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 448 del 28 luglio 2003

Specialità medicinale: KEFORAL.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Scarlatti Domenico, 31, cap 20124, Italia, codice fiscale n. 12432150154.

Variazione A.I.C.: modifica di eccipienti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

confezione: A.I.C. n. 022085068 - «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 100 ml;

principio attivo invariato;

eccipienti:

da: giallo tramonto 0,5 mg, imitazione aroma di guaranà 51880TP 12,00 mg, saccarosio q.b. a 3.175 g

a: sodio laurilsolfato 0,38 mg, rosso allura AC 0,50 mg, metilcellulosa 15 1,50 mg, dimeticone 350 0,50 mg, gomma xantano 3,75 mg, amido pregelatinizzato 5,00 mg, imitazione aroma di guaranà 51880TP 12,00 mg, saccarosio q.b. a 2.972,45 g;

confezione: A.I.C. n. 022085094 - «125 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 100 ml;

principio attivo invariato;

eccipienti:

da: eritrosina lacca di alluminio 3,7 mg, imitazione aroma guaranà 51880TP 12,00 mg, saccarosio q.b. a 3.175 g;

a: sodio laurilsolfato 0,19 mg, rosso allura AC 0,25 mg, metilcellulosa 15 0,75 mg, dimeticone 350 0,25 mg, gomma xantano 1,88 mg, amido pregelatinizzato 2,50 mg, imitazione aroma guaranà 51880TP 6,00 mg, saccarosio q.b. a 3.118,58 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09996

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Damide».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 451 del 30 luglio 2003

Specialità medicinale: DAMIDE.

Società: Errekappa Euroterapici S.p.a., via Ciro Menotti n. 1/A - 20129 Milano.

Confezione: 50 confetti 2,5 mg - A.I.C. n. 025154030.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Damide», 50 confetti 2,5 mg - A.I.C. n. 025154030, a nome del vecchio titolare A.I.C., prodotti anteriormente al 20 febbraio 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 618 del 23 dicembre 2002, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 19 agosto 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09998

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Tronotene».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 456 del 30 luglio 2003

Specialità medicinale: TRONOTENE.

Società: Teofarma S.r.l., via Fratelli Cervi n. 8 - 27010 Valle Salimbene (Pavia).

Confezione: «1% crema» 1 tubo da 30 g - A.I.C. n. 011351018.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Tronotene», «1% Crema» 1 tubo da 30 g - A.I.C. n. 011351018, prodotti anteriormente al 7 maggio 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 130 del 16 aprile 2003, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 3 novembre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09997

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Torvast».

Estratto provvedimento UPC/II/1435 del 5 agosto 2003

Specialità medicinale: TORVAST.

Confezioni:

A.I.C. n. 033007016 - «10» 10 compresse 10 mg;

A.I.C. n. 033007028 - «10» 30 compresse 10 mg;

A.I.C. n. 033007030 - «20» 10 compresse 20 mg;

A.I.C. n. 033007042 - «20» 30 compresse 20 mg;

A.I.C. n. 033007055 - «40» 10 compresse 40 mg;

A.I.C. n. 033007067 - «40» 30 compresse 40 mg.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0109/001-004/W037.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.4, 4.5 e 5.2 a seguito delle raccomandazioni del Pharmacovigilance Working Party sui disordini muscolari associati all'utilizzo di farmaci contenenti statine.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09988

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Totalip».

Estratto provvedimento UPC/II/1436 del 5 agosto 2003

Specialità medicinale: TOTALIP.

Confezioni:

A.I.C. n. 033006014 - «10» 10 compresse 10 mg;

A.I.C. n. 033006026 - «10» 30 compresse 10 mg;

A.I.C. n. 033006038 - «20» 10 compresse 20 mg;

A.I.C. n. 033006040 - «20» 30 compresse 20 mg;

A.I.C. n. 033006053 - «40» 10 compresse 40 mg;

A.I.C. n. 033006065 - «40» 30 compresse 40 mg.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0109/001-004/W037.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.4, 4.5 e 5.2 a seguito delle raccomandazioni del Pharmacovigilance Working Party sui disordini muscolari associati all'utilizzo di farmaci contenenti statine.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09989

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Xarator».

Estratto provvedimento UPC/II/1437 del 5 agosto 2003

Specialità medicinale: XARATOR.

Confezioni:

A.I.C. n. 033005012 - «10» 10 compresse 10 mg;

A.I.C. n. 033005024 - «10» 30 compresse 10 mg;

A.I.C. n. 033005036 - «20» 10 compresse 20 mg;

A.I.C. n. 033005048 - «20» 30 compresse 20 mg;

A.I.C. n. 033005051 - «40» 10 compresse 40 mg;

A.I.C. n. 033005063 - «40» 30 compresse 40 mg.

Titolare A.I.C.: Parke Davis S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0109/001-004/W037.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.4, 4.5 e 5.2 a seguito delle raccomandazioni del Pharmacovigilance Working Party sui disordini muscolari associati all'utilizzo di farmaci contenenti statine.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09990

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Lipitor».

Estratto provvedimento UPC/II/1438 del 5 agosto 2003

Specialità medicinale: LIPITOR.

Confezioni:

A.I.C. n. 033008018 - «10» 10 compresse 10 mg;

A.I.C. n. 033008020 - «10» 30 compresse 10 mg;

A.I.C. n. 033008032 - «20» 10 compresse 20 mg;

A.I.C. n. 033008044 - «20» 30 compresse 20 mg;

A.I.C. n. 033008057 - «40» 10 compresse 40 mg;

A.I.C. n. 033008069 - «40» 30 compresse 40 mg.

Titolare A.I.C.: Warner Lambert Consumer Healthcare S.com.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0109/001-004/W037.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.4, 4.5 e 5.2 a seguito delle raccomandazioni del Pharmacovigilance Working Party sui disordini muscolari associati all'utilizzo di farmaci contenenti statine.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09991

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Autotrasporti - S. Ruggiero 2º», in Barletta

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Autotrasporti - S. Ruggiero 2º», posizione n. 5929/223524 con sede in Barletta (costituita per rogito notaio Rodolfo Manno in data 3 novembre 1986, rep. n. 78009 che - dagli accertamenti effettuati - risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro di Bari - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta gironi dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A09649

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Facchini - Nuovo corso a r.l.», in Bari

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Facchini - Nuovo corso a r.l.», posizione n. 2511/131431 con sede in Bari (costituita per rogito notaio Vincenzo Padolecchia in data 17 dicembre 1973, rep. n. 82103 che - dagli accertamenti effettuati - risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro di Bari - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta gironi dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A09650

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «La rugiada a r.l.», in Canosa

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «La Rugiada a r.l.», posizione n. 8239 con sede in Canosa (costituita per rogito notaio Paolo Porziotta in data 14 marzo 1997, rep. n. 913 che - dagli accertamenti effettuati - risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro di Bari - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta gironi dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A09651

Istruttoria per lo scioglimento di alcune società cooperative

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative appresso elencate:

1) Coop. «Co.Pra.M. - Coop. produttori agricoli meolesi s.c. a r.l.», sede legale in Meolo, via A. Diaz, 31/c, costituita per rogito notaio Pietro Maria di Mezzo in data 31 ottobre 1978, rep. 39981, posizione BUSC 1969/164827;

2) Coop. «Cenasca Servizi s.c. a r.l.», sede legale in Mestre, via Quercini, 27, costituita per rogito notaio Mario Faotto in data 9 gennaio 1989, rep. 68986, posizione BUSC 2627/240205,

che, dagli accertamenti effettuati risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro di Venezia, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

03A09673

Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione «Fondo pensione complementare per i lavoratori delle imprese edili ed affini - Edilpre», in Roma.

Con decreto ministeriale 6 agosto 2003, all'associazione «Fondo pensione complementare per i lavoratori delle imprese edili ed affini - Edilpre», con sede in Roma, via delle Sette Chiese n. 146, è riconosciuta la personalità giuridica.

03A09607

Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione «Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti della regione autonoma Valle d'Aosta» in forma abbreviata «Fopadiva», in Aosta.

Con decreto ministeriale 6 agosto 2003, all'associazione «Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti della regione autonoma Valle d'Aosta» - in forma abbreviata «Fopadiva», con sede in Aosta, regione Borgnalle 10/B, è riconosciuta la personalità giuridica.

03A09608

Comunicato concernente l'approvazione delle delibere n. 186/01/PRV, n. 67/02/PRV e n. 3/02/AdD adottate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dottori commercialisti.

Con ministeriale n. 9PP/80504/COM-L-43-45-47 del 9 giugno 2003, sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i dottori commercialisti n. 186/01/PRV e n. 67/02/PRV, adottate dal consiglio di amministrazione rispettivamente in data 11 dicembre 2001 e 14 maggio 2001 nonché la delibera n. 3/02/AdD, adottata dall'assemblea dei delegati in data 28 giugno 2002, concernenti modifiche ed integrazioni al regolamento di assistenza e mutua solidarietà.

03A09609

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «18º Abitare il tempo», in Verona.

Con decreto ministeriale del 6 agosto 2003 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «18º Abitare il tempo» che avrà luogo a Verona dal 18 al 22 settembre 2003.

03A09987

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di orgine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo».

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio per la tutela del vini «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» in data 20 ottobre 1999 intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1974, e successive modifiche;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Cormons (Gorizia) il 9 maggio 2001, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo», pubblicato nel supplemento ordinario n. 113 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 29 maggio 2002;

Viste le note di opposizione al sopracitato parere ed alla relativa proposta del disciplinare di produzione, inviate dalla Cantina produttori di Cormons e dalla Unione regionale della cooperazione di Udine;

Esaminata la successiva istanza presentata dal Consorzio per la tutela dei vini «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» in data 18 marzo 2003, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1974, e successive modifiche, e contenente la richiesta di eliminazione delle sottozone «Gesimis» e «Giaris»;

Ha espresso, nella riunione del 9 luglio 2003, presente il funzionario della regione Friuli-Venezia Giulia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso;

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «FRIULI ISONZO» O «ISONZO DEL FRIULI»

Art. 1.

La denominazione d'origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

2.1. La denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» con la specificazione di una delle seguenti indicazioni di vitigno:

Chardonnay;

Malvasia (da Malvasia istriana);

Moscato giallo;

Pinot bianco;

Pinot grigio;.

Riesling (da Riesling renano);

Riesling italico;

Sauvignon;

Tocai friulano;

Traminer aromatico;

Verduzzo friulano

Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon);

Cabernet franc

Cabernet sauvignon;

Franconia;

Merlot

Moscato rosa;

Pinot nero;

Refosco dal peduncolo rosso;

Schioppettino;

è riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni.

2.2. La denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» seguita dalla specificazione «bianco» è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca e relativi mosti e vini, elencati nel precedente elenco di indicazioni di vitigno, escluse le varietà «Moscato» e «Traminer aromatico».

2.3. La denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» seguita dalla specificazione «rosso» è riservata al vino ottenuto dalle uve di vitigni a bacca rossa e relativi mosti e vini, elencati nel precedente elenco di indicazioni di vitigno, escluse la varietà «Moscato rosa».

2.4. La denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo», seguita dalla specificazione «rosato» è riservata al vino ottenuto dalle uve di vitigni a bacca rossa, elencati nel precedente elenco di indicazioni di vitigno esclusa la varietà «Moscato rosa».

2.5. Nella produzione del vino a denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc e Cabernet sauvignon.

2.6. La denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» seguita dalla specificazione «vendemmia tardiva» è riservata al vino ottenuto dalle uve di Tocai friulano, Sauvignon, Verduzzo friulano, Pinot bianco, Chardonnay, Malvasia istriana, vinificate in purezza o in uvaggio tra loro dopo aver subito un appassimento naturale e vendemmiate tardivamente.

2.7. Nella tipologia Chardonnay «spumante» è consentita l'aggiunta di uve di Pinot nero, aventi diritto alla denominazione di cui all'art. 1, fino ad un massimo del 15% del totale.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» ricade nella provincia di Gorizia e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di: Romans d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo, Villesse, San Pier d'Isonzo, Turriaco, Medea, Moraro, Mariano del Friuli ed in parte il territorio dei comuni di Cormons, Capriva del Friuli, San Lorenzo Isontino, Monfalcone, Mossa, Gorizia, Fogliano di Redipuglia, Farra d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Sagrado, Ronchi dei Legionari, San Canzian d'Isonzo e Staranzano in provincia di Gorizia.

Tale zona è così delimitata: partendo dalla strada statale n. 14 in prossimità del km 17.500 e cioè dal ponte sull'Isonzo, il limite segue verso sud l'argine sinistro del fiume Isonzo sino ad incrociare la strada per C. Rondon. Prosegue quindi lungo tale strada in direzione nord-est e superata Villa Luisa raggiunge l'incrocio con la strada per C. Risaia segue quest'ultima verso sud per 200 m e da qui prosegue lungo una linea retta ipotetica che raggiunge l'angolo sud del cimitero di Monfalcone (località Marcelliana) segue poi il viale S. Marco che in direzione nord-est attraversa il centro abitato di Monfalcone e proseguendo in linea retta raggiunge la cima del colle La Rocca (q 88). Da q 88 in linea retta verso nord-est raggiunge M. Cosich (q 112) incrociando l'oleodotto transalpino, segue verso nord il tracciato dell'oleodotto transalpino fino a raggiungere la riva sinistra dell'Isonzo, una volta superato il centro di Sagrado, ed incrocia con la ferrovia per Gorizia.

Segue tale ferrovia in direzione di Gorizia ed al ponte del fiume Vipacco, presso Castel Rubbia, risale il corso del fiume fino ad incontrare il confine italo-sloveno.

Prosegue verso nord-est lungo il confine di Stato sino ad incrociare l'Isonzo; ridiscendendo il corso d'acqua, segue la riva del fiume Isonzo fino al ponte del Torrione e da qui prosegue verso sud lungo la strada che costeggia la riva destra dell'Isonzo sino ad incrociare la strada ferrata. Lungo la ferrovia verso ovest, raggiunge il confine comunale di Cormons, in località Bosco di Sotto, che segue verso sud fino al ponte sul torrente Versa (località Braidata).

Segue quindi la strada che conduce a Cormons fino in prossimità della q 41 e prosegue in direzione nord per il sentiero che costeggia ad ovest la località di Bosco di Sotto e poi trasformatosi in strada incrocia la strada statale n. 56 al km 24,800 circa. Prosegue verso nord-ovest per 250 metri lungo la strada statale n. 56 fino al sottopasso della ferrovia in prossimità di q 49. Attraversato il sottopasso prosegue verso la strada comunale che toccando quota 57, conduce alla località denominata Fontana del Faet e si immette quindi nella via Roma. Da qui prosegue verso nord-ovest attraverso il centro abitato di Cormons, lungo le strade comunali che segnano il piede della collina.

Superata la località di San Giovanni e Lucia, la frazione di Brazzano e la località di San Rocco di Brazzano, si immette, in prossimità di q 71 sulla strada grovinciale per Dolegna del Collio, che segue, in direzione Dolegna, fino ad incontrare il confine comunale del comune di Cormons. Procede quindi lungo detta linea di confine fino a raggiungere, sul Torrente Judrio, il confine tra la provincia di Gorizia e la provincia di Udine, che percorre verso sud fino al ponte d Pieris da dove la delimitazione è iniziata.

All'interno della zona di produzione sopra delimitata è da escludersi parte del territorio del confine del comune di Farra d'Isonzo sito sull'interno della delimitazione che segue: partendo dalle case Pusnar, il limite segue a norma la strada per Villanova di Farra, passando per quote 49-48. Da qui verso ovest, segue la strada per C. Bressan (q 48) giunge a Borgo dei Conventi (q 46) e piega verso sud sulla strada per Farra d'Isonzo. Da Farra d'Isonzo (q 45) segue ad ovest la strada per Borgo Bearzat e prosegue sino ad incontrare in prossimità di Villa Zuliani, a q 36 la strada Gradisca d'Isonzo - Borgo Zoppini. Di qui il limite piega verso nord-est fino a Borgo Zoppini, percorre poi la strada statale n. 351 fino alle case Pusnar, punto di partenza della linea di delimitazione.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1. *Condizioni naturali dell'ambiente*.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni delle denominazione di origine di cui si tratta.

Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati (o di pianura alluvionale).

Sono, pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti ubicati su terreni di favorevole giacitura, mentre sono da escludere i vigneti ubicati su terreni prevalentemente argillosi e privi di scheletro, quelli su terreni di risorgiva e su tutti i terreni non sufficientemente percolanti, umidi e freschi.

4.2. *Densità d'impianto*.

Per i vigneti atti a produrre vini con Denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» nei nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.300 in coltura specializzata.

4.3. *Forme di allevamento e sesti di impianto*.

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona (Guyot, Guyot doppio, Cappuccina, Cordone speronato).

Sono esclusi i sistemi di allevamento espansi.

I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento.

La regione può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

4.4. *Sistemi di potatura*.

La potatura deve essere adeguata ai sistemi di allevamento della vite ed alle produzioni proposte.

4.5. *Irrigazione, forzatura*.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione, di soccorso.

4.6. *Resa a ettaro e gradazione minima naturale*.

La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

I vigneti atti alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» non potranno produrre mediamente più di kg 4 di uva per ceppo per i vitigni Tocai friulano, Malvasia istriana, Verduzzo friulano e Merlot e kg 3,70 di uva per ceppo per ogni altro vitigno.

A seconda del sesto di impianto si deve assicurare una produzione per pianta in relazione al numero di ceppi per ettaro al fine di non superare i limiti di produzione consentiti dal disciplinare.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare t 13 per i vigneti destinati alla produzione di Tocai friulano, Malvasia istriana, Verduzzo friulano e Merlot; t 12 per ettaro in coltura specializzata per tutte le rimanenti tipologie.

Tali rese comunque determinano un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 91 per le tipologie Tocai friulano, Malvasia, Verduzzo friulano e Merlot e a ettolitri 84 per le altre tipologie di vino.

Per le tipologie «Isonzo del Friuli bianco» o «Friuli Isonzo bianco», «Isonzo del Friuli rosato» o «Friuli Isonzo rosato» e «Isonzo del Friuli rosso» o «Friuli Isonzo rosso» la produzione non deve superare quella prevista per vitigni di appartenenza delle uve utilizzate.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi il 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le uve devono assicurare a tutti i vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5% vol.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

5.1. *Zona di vinificazione*.

Le operazioni di vinificazione dei vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione, possono essere effettuate nell'intero territorio della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Gorizia nonché in quello dei comuni confinanti con la medesima e l'intero territorio del comune di Cervignano del Friuli in provincia di Udine.

In deroga è consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle uve, ma nel territorio amministrativo della regione Friuli-Venezia Giulia, e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini di cui all'art. 1.

La deroga di cui sopra è concessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione e comunicata all'ispettorato repressione frodi competente per territorio ed alla camere di commercio interessate. La zona di spumantizzazione comprende l'intero territorio delle tre Venezie.

5.2. *Arricchimento e colmature*.

È consentita l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche di qualità.

È consentita nella misura massima del volume del 15% il taglio dei mosti e dei vini di cui all'art. 2, con mosti e vini di uguale colore ottenuti da uve provenienti dai vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo». Per tali tagli non sono utilizzabili i mosti e i vini delle varietà «Moscato, Traminer aromatico» e «Moscato rosa».

5.3. *Elaborazione*.

Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

La tipologia «rosato» deve essere ottenuta con la vinificazione «in rosato» delle uve rosse ovvero con la vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche separatamente.

Per la tipologia «vendemmia tardiva» le uve devono avere subito un appassimento sulla pianta tale da assicurare ai vini ottenuti, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 13% vol ed essere raccolte non prima di trenta giorni dopo l'inizio del periodo vendemmiale.

5.4. *Resa uva/vino e vino/ettaro.*

Per tutti i vini «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» la resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte occorrenti per l'elaborazione dei vini spumanti e frizzanti, non deve essere superiore al 70%.

Qualora tali rese superino le percentuali sopra indicate, ma non oltre il 75%, le eccedenze non avranno diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detti limiti percentuali decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Il vino «vendemmia tardiva» non deve superare la resa del 60%.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

Le tipologie relative ai vini «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Bianco:

colore: paglierino più o meno carico;

profumo: fruttato;

sapore: asciutto o amabile, vivace, di corpo, armonico, giustamente tannico e acido, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l per vini tranquilli e 5,0 g/l per i frizzanti;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

È prevista la tipologia frizzante.

Rosso:

colore: rosso vivace, rubino;

profumo leggermente erbaceo;

sapore: asciutto o amabile di corpo, pieno, armonico, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4.5 g/l per i vini tranquilli; 5,0 g/l per i frizzanti;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

È prevista la tipologia frizzante.

Rosato:

colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;

profumo: leggermente vinoso, gradevole caratteristico;

sapore: asciutto o amabile, pieno, fresco, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l per i vini tranquilli e 5,0 g/l per le tipologie frizzanti;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

È prevista la tipologia frizzante.

Vendemmia tardiva:

colore: giallo oro ambrato più o meno intenso;

profumo: intenso complesso di muschio;

sapore: dolce armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Chardonnay:

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, vellutato, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Malvasia:

colore: paglierino;

profumo: gradevole;

sapore: asciutto, delicato, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Moscato giallo:

colore: caratteristico giallo paglierino;

profumo: tipico ed aromatico caratteristico;

sapore: aromatico amabile armonico tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Pinot bianco:

colore: paglierino chiaro o leggermente dorato;

profumo: delicato, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, vellutato, morbido, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Pinot grigio:

colore: giallo paglierino, con eventuali riflessi ramati:

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: secco, armonico, gradevole, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Riesling italico:

colore: paglierino;

profumo: abbastanza intenso e caratteristico, delicato, gradevole;

sapore: asciutto, abbastanza di corpo, armonico, caratteristico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Riesling:

colore: paglierino;

profumo: abbastanza intenso e caratteristico, delicato, gradevole;

sapore: asciutto, abbastanza di corpo, armonico, caratteristico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,6 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Sauvignon:

colore: dorato chiaro;

profumo: caratteristico;

sapore: asciutto, di corpo, vellutato, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Tocai friulano:

colore: paglierino o dorato chiaro, tendente al citrino;

profumo: delicato e gradevole, con profumo caratteristico;

sapore: asciutto, caldo, pieno con leggero fondo aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Traminer aromatico:

colore: paglierino carico;

profumo: gradevole con marcato aroma caratteristico;

sapore: asciutto, leggermente aromatico, intenso, caratteristico, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

Verduzzo friulano:

colore: dorato più o meno carico;

profumo: vinoso, caratteristico fruttato;

sapore: asciutto, demisec, amabile o dolce fruttato, di corpo, lievemente tannico, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Chardonnay spumante:

Spuma: fine, vivace, perlage persistente;

colore: paglierino brillante;

profumo: gradevole, caratteristico, di fruttato;

sapore: secco o amabile, gradevolmente fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Moscato giallo spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno carico;

profumo: tipico aromatico caratteristico;

sapore: amabile o dolce armonico ed aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Pinot spumante:

spuma: fine, vivace, perlage persistente;

colore: paglierino brillante;

profumo: gradevole, caratteristico di fruttato;

sapore secco o amabile, gradevolmente fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

Verduzzo friulano spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: dorato più o meno carico;

profumo: caratteristico di fruttato;

sapore: asciutto amabile o dolce di corpo leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale min. 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non ridu,ttore minimo: 15,0 g/l.

Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: vinoso, intenso, gradevole, con profumo erbaceo caratteristico;

sapore: asciutto, di corpo, leggermente erbaceo, più evidente nel Cabernet franc, gradevole, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Merlot:

colore: rubino;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, pieno, sapido, leggermente erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 10.50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Franconia:

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso ed armonico;

sapore: asciutto, leggermente fruttato ed erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4.5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Moscato rosa:

colore: rosato o giallo oro tendente al rosa;

profumo: di rosa fruttato;

sapore: aromatico amabile o dolce tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidita totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Pinot nero:

colore: rosso rubino non molto intenso;

profumo: caratteristico;

sapore: asciutto, un pò aromatico gradevole, leggermente, amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4.5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Refosco dal Peduncolo rosso:

colore: rosso con tendenza al violaceo;

profumo: vinoso caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Schioppettino:

colore: rosso rubino intenso, con eventuali sfumature granate;

profumo: vinoso caratteristico, con sentore di piccoli frutti;

sapore: asciutto, vellutato, caldo e pieno, elegante;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Rosso spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato gradevole;

sapore: secco o amabile, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Moscato rosa spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: rosato o giallo oro tendente al rosa;

profumo: caratteristico fruttato;

sapore: aromatico amabile o dolce;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore netto: 15,0 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rivelare gradevole sentore di legno.

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

7.1. *Qualificazioni.*

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2. *Menzioni facoltative.*

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

7.3. *Località.*

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, è consentito soltanto in conformità del disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992.

7.4. *Caratteri e posizione in etichetta.*

Le menzioni facoltative, esclusi i nomi e i marchi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

L'indicazione del vitigno in etichetta deve figurare in caratteri non superiori, in dimensioni ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.

7.5. *Tipo merceologico.*

L'indicazione del contenuto zuccherino del prodotto per gli spumanti è obbligatoria nei limiti della normativa comunitaria; quella dei vini non spumanti è facoltativa per i tipi secchi o abboccati e obbligatoria per i tipi amabili o dolci.

7.6. *Annata.*

Nell'etichettatura dei vini «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è facoltativa.

La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla legge.

Art. 8.

Confezionamento

8.1. *Tappatura e recipienti.*

I vini di cui all'art. 1, immessi al consumo in recipienti di vetro di capacità inferiore a tre litri devono essere chiusi esclusivamente con tappo di sughero raso bocca o altro materiale inerte consentito, ad eccezione delle bottiglie di vetro con capacità inferiore o eguale a 0.375 litri per i quali è consentita la chiusura a vite.

03A09647

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Gestione commissariale con nomina del commissario governativo della società cooperativa «Latteria Sociale di Paularo soc. coop. a r.l.», in Paularo.

Con deliberazione n. 2488 dell'8 agosto 2003, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della cooperativa «Latteria Sociale di Paularo soc. coop. a r.l.», con sede in Paularo, ed ha nominato commissario governativo, per un periodo di sei mesi, il dott. Alessandro Paolini, con studio in Tolmezzo, via del Din n. 10/b.

03A10004

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ISERNIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 6 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa «Nuova Max Art S.r.l.», con sede in Isernia, già assegnataria del marchio 7 IS, ha smarrito, in data e luogo imprecisati, un punzone diritto di quarta grandezza del marchio di identificazione recante l'impronta «7 IS», come da denuncia ai Carabinieri di Isernia in data 2 luglio 2003.

03A09677

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501205/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 0 9 0 4 *

€ 0,77